

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3178} —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(DAMIANO)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(BERSANI)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE LOCALI

(LANZILLOTTA)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(DE CASTRO)

CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE

(BONINO)

CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

(MELANDRI)

CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MUSSI)

CON IL MINISTRO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITÀ

(POLLASTRINI)

E CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

(BINDI)

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale

Presentato il 23 ottobre 2007

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Con l'Accordo su previdenza, lavoro e competitività, del 23 luglio scorso, tra Governo e parti sociali, è stato raggiunto un obiettivo di grande rilievo: l'individuazione, in piena condivisione, delle misure da intraprendere per promuovere una crescita economica duratura, equilibrata e sostenibile, dal punto di vista finanziario e sociale.

I settori d'intervento sono stati riguardati attraverso una duplice prospettiva temporale.

È stata valutata, cioè, la necessità di un intervento riformatore di estrema ampiezza e di particolare profondità, volto a rendere gli istituti presi in considerazione più aderenti alle istanze sociali ed economiche oggi presenti, e, nel contempo, si è provveduto a proiettare le modifiche delineate in un prossimo futuro nel quale le stesse verranno a contatto con dinamiche diverse delle quali dovranno reggere l'urto.

In tal modo può dirsi che si è agito in modo strategico, in quanto sono stati elaborati una serie di interventi volti tutti all'ottenimento, con diverse tappe temporali, di un disegno riformatore unitario, cementato dall'obiettivo comune di una maggiore crescita ed equità.

La rilevanza delle scelte operate è facilmente descrivibile: risiede, primariamente, nella piena condivisione dei settori d'intervento, selezionati attraverso i numerosi incontri che hanno dato vita all'Accordo, e nella valenza degli stessi, idonei, ciascuno *pro quota*, a connotare il percorso lavorativo di uomini e di donne. Si spazia, infatti, dal momento costitutivo del rapporto di lavoro alla sua estinzione, con riferimento al versante previdenziale.

Non può, del resto, negarsi che poche attività hanno attinenze così strette con lo stesso percorso evolutivo dell'uomo quanto il lavoro, che accompagna l'individuo nella sua crescita e influisce fortemente nelle sue interrelazioni sociali.

In questo senso può sicuramente affermarsi che una migliore qualità del lavoro non solo genera una migliore qualità della

vita, ma che contribuisce alla crescita e al miglioramento dell'intero sistema-Paese.

Le modifiche proposte nel presente disegno di legge vanno inserite nell'attuale panorama internazionale caratterizzato, oggi più che mai, da una parte, da un'accelerazione dei processi concorrenziali a fronte delle nuove realtà dei Paesi emergenti e, dall'altra, da una crescente richiesta di formazione, per la velocità con la quale si avvicinano le stesse regole tecnico-produttive.

Nel contempo occorre tenere conto dell'incidenza della normativa comunitaria che contribuisce in modo sostanziale alla definizione di interventi riformatori nei settori in argomento e, spesso, anche all'attribuzione di una certa tabella di marcia.

È evidente che il nostro Paese, per essere in grado di competere adeguatamente, dovrà dare il giusto rilievo a fattori quali la riqualificazione professionale e la capacità innovativa, tenendo conto anche dei cambiamenti demografici che rendono essenziale la partecipazione di tutte le risorse disponibili per contribuire alla crescita del Paese.

In questo senso, risultano sicuramente fondamentali le misure dedicate ai soggetti cosiddetti « deboli » di un mercato del lavoro ormai « globalizzato »: per i giovani, che sono i più coinvolti da forme di lavoro discontinuo, vanno previste maggiori opportunità di impiego stabile e migliori prospettive previdenziali; per le donne, una più efficace attuazione dei principi di pari opportunità, un'adeguata offerta di servizi per l'infanzia e per la cura degli anziani, mentre, per i lavoratori al di sopra dei 50 anni di età, un maggiore coinvolgimento in programmi di riqualificazione con possibilità concrete di reimpiego.

Questi principi si concretizzano, trasversalmente, in diversi interventi, contenuti nel presente disegno di legge, che spaziano dalla sfera della previdenza, al mercato del lavoro, alla competitività e all'inclusione sociale, tematiche queste da affrontare in maniera organica e coerente

al fine di sfruttare al meglio le sinergie derivanti dal rafforzamento del binomio « crescita ed equità ».

Infine, occorre sottolineare il valore aggiunto di tale provvedimento, che risiede nell'ampio e sostanziale ruolo assunto dalla concertazione con le parti sociali nell'individuazione dei problemi da affrontare e delle soluzioni da proporre al Parlamento.

Il capo I reca norme in materia previdenziale.

All'articolo 1 viene eliminato il brusco innalzamento a 60 anni, dal 1° gennaio 2008, dell'età minima prevista, per l'accesso alla pensione di anzianità, dalla precedente legge di riforma del sistema pensionistico (legge 23 agosto 2004, n. 243).

In sostituzione del cosiddetto « scalone » viene previsto un sistema che, da un lato, stabilisce in 58 anni (59 anni per i lavoratori autonomi) l'età minima per la pensione di anzianità, con trentacinque anni di contributi nel 2008, con aumento graduale del requisito anagrafico fino a 61 anni (62 anni per i lavoratori autonomi) dal 1° gennaio 2013 e, dall'altro lato, rende flessibile l'accesso al pensionamento, consentendolo anche al raggiungimento di « quote » date dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva. A decorrere dal mese di luglio 2009, quindi, sarà possibile andare in pensione al conseguimento di « quota 95 » (« quota 96 » per i lavoratori autonomi), con un graduale innalzamento fino a « quota 97 » (« quota 98 » per i lavoratori autonomi) a decorrere dall'anno 2013.

Peraltro, qualora, sulla base di specifica verifica da effettuare entro il 30 settembre 2012, le predette modifiche complessive ai requisiti di accesso al pensionamento di anzianità producano effetti finanziari tali da assicurare i risparmi programmati con riferimento ai requisiti di accesso al pensionamento indicati a regime dall'anno 2013, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2012, potrà essere stabilito il differimento della

decorrenza dei requisiti anagrafici previsti dal 1° gennaio 2013.

È comunque confermata la possibilità di accedere al pensionamento, a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni.

È inoltre disposto che le disposizioni in materia di pensionamento di anzianità vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 243 del 2004 continuano ad applicarsi ai lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria prima del 20 luglio 2007 e ad un numero massimo di 5.000 lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 15 luglio 2007.

Il diritto a conseguire il pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti è anche previsto per i lavoratori dipendenti impegnati, al momento del pensionamento, in lavori o attività particolarmente faticosi o pesanti.

Su tale materia, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi. I principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà ispirarsi nell'adozione dei decreti sono:

inclusione tra i lavoratori usuranti degli addetti alle lavorazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999; dei lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; degli addetti alla cosiddetta « linea catena »; dei conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;

previsione di requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti con un requisito anagrafico minimo ridotto di tre anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermo restando il requisito minimo di anzianità contributiva di trentacinque anni;

previsione del requisito dello svolgimento dell'attività usurante, nel periodo

transitorio, per un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa e, a regime, per un periodo pari ad almeno la metà della vita lavorativa;

precisa definizione della documentazione e degli elementi di prova attestanti l'esistenza dei requisiti richiesti e disciplina del relativo procedimento accertativo.

Conformemente a quanto previsto nel Protocollo del 23 luglio 2007, l'adozione dei decreti legislativi seguirà la conclusione dei lavori della specifica Commissione appositamente costituita da Governo e parti sociali allo scopo di approfondire e definire tale problematica.

Al comma 4 è prevista la ridefinizione a regime, da effettuare entro il 2011, previa verifica del rispetto del principio della compensazione finanziaria, della disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con quaranta anni di contribuzione ovvero al pensionamento di vecchiaia. Nel frattempo, viene transitoriamente introdotta una nuova disciplina delle decorrenze valida per i soggetti che accedono alle citate forme di pensionamento anticipato entro il 31 dicembre 2011, basato sulla creazione di quattro « finestre di uscita » annuali.

Infine, al comma 5 è prevista la delega al Governo relativa all'armonizzazione dei regimi pensionistici con requisiti di accesso al trattamento pensionistico diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media del pensionamento.

L'articolo 2 detta disposizioni in materia di razionalizzazione del sistema degli enti di previdenza, con l'intento di migliorare il servizio previdenziale nei confronti del cittadino e di contenere i costi di gestione attraverso l'ottimizzazione delle risorse. In particolare, si dispone che tale finalità venga perseguita mediante la creazione di modelli organizzativi idonei a realizzare sinergie e a conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie. Viene, inoltre, specificato che, in funzione

delle economie rinvenienti dall'attuazione di uno specifico piano industriale — stimate in 3,5 miliardi di euro nell'arco del decennio — sarà corrispondentemente rideterminata l'aliquota contributiva riguardante i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che viene elevata di 0,09 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2011.

L'articolo 3, in materia di revisione dei coefficienti di trasformazione per il calcolo del trattamento pensionistico nel sistema contributivo, prevede l'istituzione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di una Commissione con il compito di proporre, entro il 31 dicembre 2008, modifiche ai criteri di calcolo dei coefficienti medesimi, nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo e delle procedure europee. Le modifiche proposte dovranno tenere conto: delle dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie che incidono sulla determinazione dei coefficienti medesimi; dell'incidenza dei percorsi lavorativi discontinui, anche al fine di verificare l'adeguatezza degli attuali meccanismi di tutela delle pensioni più basse; del rapporto intercorrente tra l'età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività. Infine, tra i compiti della Commissione vi è quello di proporre meccanismi di solidarietà e di garanzia, nonché politiche attive che possano favorire il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60 per cento, con riferimento all'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti.

In fase di prima rideterminazione, i nuovi coefficienti di trasformazione sono quelli indicati nella tabella A di cui all'allegato 2 annesso al disegno di legge, che sostituisce la tabella A della legge n. 335 del 1995, con effetto dal 1° gennaio 2010.

All'articolo 4 viene prevista una delega al Governo volta all'introduzione di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati del cosiddetto « Fondo volo » e delle gestioni previden-

ziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, al fine di concorrere a finanziare la manovra di modifica dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità e il pensionamento anticipato per gli addetti alle lavorazioni usuranti. In tal modo potrà determinarsi in maniera equa il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo. È, inoltre, specificato, tra i principi e criteri direttivi, che il contributo debba essere limitato nell'ammontare e nella durata e proporzionato al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione, conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria.

Per concorrere solidaristicamente al finanziamento degli interventi sulle pensioni di anzianità, all'articolo 5 è previsto il blocco della perequazione automatica, per il solo anno 2008, delle pensioni con importo superiore a otto volte il trattamento minimo INPS.

La norma di cui all'articolo 6 tende ad ancorare il beneficio in favore dei lavoratori esposti all'amianto ad una data certa, ovvero quella di avvio dell'azione di bonifica, con la conseguente fissazione alla medesima data del termine per il godimento del beneficio. In tal modo si interviene sull'attuale normativa in tema di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto, normativa che sconta l'assenza di un momento di accertamento conclusivo della situazione di rischio connessa alla suddetta esposizione, con conseguenti ricadute negative sui lavoratori aventi diritto.

L'articolo 7, infine, persegue lo scopo, in attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica, di incrementare, attraverso un aumento *una tantum*, le indennità dovute dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico. L'incremento avverrà tenendo conto della variazione dei prezzi al consumo accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Il capo II, comprendente il solo articolo 8, concerne gli interventi in materia di ammortizzatori sociali.

I primi tre commi, in attesa della compiuta attuazione della riforma degli ammortizzatori sociali, delineano alcuni interventi immediati in materia.

Si prevede il miglioramento, nella durata, dell'indennità di disoccupazione ordinaria, elevandola a otto mesi per i lavoratori al di sotto dei 50 anni di età e a dodici mesi per i lavoratori ultracinquantenni. È riconosciuta la contribuzione figurativa piena, ovvero correlata all'ultima retribuzione, con conseguente relativa copertura previdenziale, per l'intero periodo di percezione dei trattamenti di disoccupazione, nel limite massimo delle relative durate legali. Si dispone, inoltre, il miglioramento dell'importo dell'indennità di disoccupazione ordinaria, la cui percentuale di commisurazione viene elevata al 60 per cento dell'ultima retribuzione per i primi sei mesi, al 50 per cento per il settimo e per l'ottavo mese, al 40 per cento per gli altri mesi. Tali incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricola, ordinaria e speciale, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti. Viene rideterminata l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti (escluso il settore agricolo), elevandola al 35 per cento per i primi centoventi giorni e al 40 per cento per i giorni successivi, per una durata massima di centottanta giorni; viene disposto l'aumento della perequazione relativa ai tetti delle indennità di mobilità dall'80 per cento al 100 per cento dell'inflazione.

In particolare, viene prevista una delega al Governo per una progressiva riforma degli ammortizzatori sociali, da attuare entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Tra i principi e i criteri direttivi della delega si evidenziano: una progressiva armonizzazione degli attuali istituti di disoccupazione ordinaria e di mobilità, con la creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo delle persone disoccupate senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro; una modu-

lazione graduale dei diversi trattamenti, nel rispetto delle oggettive differenze esistenti nelle situazioni lavorative; una piena copertura figurativa, basata sulla retribuzione, per tutti i trattamenti, in coerenza con la normativa comunitaria; una progressiva armonizzazione degli strumenti di integrazione salariale con la previsione di una specificità di funzionamento, che tenga conto della diversa natura della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria; una connessione con le politiche attive per il lavoro favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, nonché l'inserimento lavorativo di soggetti che hanno difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mondo del lavoro (cosiddette « fasce deboli »); un potenziamento dei servizi per l'impiego al fine di rendere più efficace il collegamento tra l'erogazione dei trattamenti di disoccupazione e i percorsi di formazione e di inserimento lavorativo. A tal fine è previsto anche il coinvolgimento degli enti previdenziali preposti all'erogazione dei trattamenti affinché, attraverso forme di comunicazione informatica, forniscano all'amministrazione vigilante, ovvero il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i dati relativi ai lavoratori beneficiari delle misure di sostegno al reddito.

Il capo III reca norme in materia di mercato del lavoro.

In particolare, l'articolo 9 reca una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino dei servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e all'apprendistato.

Con riferimento ai servizi per l'impiego, al comma 2, vengono specificati i principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega. In particolare si prevede il potenziamento dei sistemi informativi, la promozione delle sinergie tra servizi pubblici e agenzie private volta a rafforzare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ferma restando la centralità dei servizi pubblici; la revisione delle procedure amministrative che siano risultate poco efficienti.

In materia di incentivi all'occupazione, volti al conseguimento di un più elevato tasso di « buona » occupazione, sono indi-

viduati, tra i principi e criteri direttivi ispiratori della delega, in primo luogo, l'incremento dei livelli di occupazione stabile, con particolare riferimento alle donne, ai giovani, ai lavoratori ultra-cinquantenni; la ridefinizione della disciplina del contratto di inserimento, tenuto conto dei principi e criteri direttivi di delega prima descritti. Particolare rilievo assume, inoltre, la previsione del complessivo riordino in materia di lavoro *part-time*, con la finalità di incentivare la promozione di contratti di lavoro con orario giornaliero più elevato, e di agevolare le richieste di trasformazione di rapporti da tempo pieno a tempo parziale provenienti da soggetti, lavoratori o lavoratrici, impegnati in comprovati compiti di cura.

Infine, in materia di riordino dell'apprendistato — strumento cardine di formazione e lavoro — tra i principi e criteri direttivi di delega sono indicati il rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva e l'individuazione di *standard* nazionali di qualità della formazione nonché di meccanismi omogenei di attuazione dell'apprendistato professionalizzante, per garantirne l'uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale. È, inoltre, prevista l'adozione di misure idonee ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato.

L'articolo 10 detta disposizioni in materia di occupazione delle persone disabili prevedendo la sostituzione dell'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, recante « Nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili », degli articoli 12 e 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante « Norme per il diritto al lavoro dei disabili » e l'introduzione dell'articolo 12-*bis* nel corpo della medesima legge n. 68 del 1999, nonché l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante « Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 ».

In particolare, la sostituzione dell'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, relativo all'attribuzione dell'assegno mensile agli invalidi civili che non svolgono attività lavorativa, è diretta a semplificarne

la procedura di erogazione. È prevista, infatti, la sostituzione della certificazione rilasciata dai centri per l'impiego con la sola autocertificazione di non svolgimento di attività lavorativa; conseguentemente è prevista l'abrogazione dell'articolo 1, comma 249, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che aveva introdotto l'obbligo di iscrizione di tali soggetti nelle liste speciali del collocamento obbligatorio.

Il nuovo articolo 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, rubricato « Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative », prevede, tra l'altro, ferme restando la *ratio* e le modalità operative dell'articolo 12 vigente, concernente la stipula di convenzioni con cooperative sociali e liberi professionisti disabili per l'inserimento lavorativo di persone disabili, l'ampliamento della platea dei soggetti ospitanti, ovvero di coloro presso i quali il lavoratore disabile può essere inserito temporaneamente a fini formativi, ricomprendendovi anche le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 155 del 2006, nonché i datori di lavoro privati non soggetti agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68 del 1999.

È altresì prevista l'introduzione, nel corpo della stessa legge n. 68 del 1999, dell'articolo 12-*bis* recante « Convenzione di inserimento lavorativo ». Tale articolo individua un meccanismo diretto ad agevolare l'assunzione di persone disabili con particolari difficoltà di inserimento lavorativo. A tal fine, si prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra centri per l'impiego, datori di lavoro tenuti all'obbligo di assunzione di persone disabili (soggetti conferenti) e soggetti destinatari (cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 155 del 2006 e datori di lavoro non soggetti all'obbligo di assunzione). È prevista, inoltre, la sostituzione dell'articolo 13 della medesima legge n. 68 del 1999, con un nuovo articolo rubricato « Incentivi alle assunzioni ». Tale articolo prevede la concessione, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, di un contributo all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili,

a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. In particolare, si dispone, a beneficio del datore di lavoro che assume, un contributo il cui importo varia da un massimo del 60 per cento a un minimo del 25 per cento del costo salariale, in considerazione dell'effettiva percentuale di riduzione della capacità lavorativa del soggetto disabile assunto.

Infine, si prevede, contestualmente all'entrata in vigore della legge, l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003 in materia di « Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati ».

L'articolo 11 reca modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, attuativo della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro UNICE, CEEP e CES, sul lavoro a tempo determinato.

Si prevede, in particolare, che, nel caso in cui, per effetto della successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e di rinnovi, il rapporto di lavoro divenga a tempo indeterminato. A tale regola può derogarsi per una sola volta a condizione che il nuovo contratto a termine sia stipulato presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato; in caso di mancato rispetto della descritta procedura, il nuovo contratto si considererà a tempo indeterminato.

Tali regole, peraltro, non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Viene, poi, previsto che il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti

a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, abbia diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine nonché che identico diritto lo abbia il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. In entrambi i casi, il diritto di precedenza potrà essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro, rispettivamente, sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estinguerà entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

In via transitoria, al fine di consentire un graduale e adeguato inserimento della nuova disciplina, viene disposto che i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della legge continuino fino al termine previsto dal contratto e che il periodo di lavoro già effettuato alla medesima data si computi, insieme ai periodi successivi di attività, ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 368 del 2001, decorsi quindici mesi da tale data.

L'articolo 12, in materia di lavoro a tempo parziale, reca modifiche alla disciplina dettata per tale istituto dal decreto legislativo n. 61 del 2000, come modificato dal decreto legislativo n. 276 del 2003.

In particolare, sono introdotte modifiche all'articolo 3, comma 7, del predetto decreto legislativo, nel senso di attribuire alla contrattazione collettiva la facoltà di stabilire le clausole flessibili relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa. Altra significativa modifica è recata dal comma 9 del medesimo articolo 3, laddove si prevede, comunque, per i soggetti impegnati in attività di cura, la necessità di un accordo individuale nel caso di un'eventuale variazione della collocazione temporale della prestazione

stessa in conformità a quanto disposto dai contratti collettivi.

È, inoltre, previsto il diritto di precedenza, per il lavoratore che abbia trasformato il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale, in caso di assunzioni a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni.

L'articolo 13 reca l'abrogazione delle norme previste dal decreto legislativo n. 276 del 2003 concernenti il lavoro intermittente o a chiamata (articoli da 33 a 40).

L'articolo 14 reca interventi per il settore dell'edilizia, attraverso la sostituzione del comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995, recante disposizioni in materia di retribuzione minima imponibile nel settore edile.

In particolare, la modifica proposta ha la finalità di rendere certa, nel settore dell'edilizia, l'agevolazione contributiva concessa ai sensi della normativa vigente, in quanto viene stabilito che, pur in assenza dell'emanazione del decreto annuale di conferma o di rideterminazione della riduzione stessa, rimangono vigenti le riduzioni già previste nell'anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali. In tal modo si vuole rendere strutturale l'agevolazione contributiva per il settore.

Si prevede, inoltre, che, in funzione antielusiva delle regole e delle disposizioni lavoristiche, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il datore di lavoro, nel settore edile, comunichi all'INPS l'orario di lavoro stabilito.

Infine, si prevede che le imprese operanti nel settore edile — in considerazione della particolare tipologia di attività — siano esentate dall'osservanza dell'obbligo di assunzione di soggetti disabili, ai sensi della legge n. 68 del 1999, per quanto concerne il personale da adibire ad attività di cantiere e per i lavoratori addetti al trasporto.

Al capo IV sono dettate le norme in materia di mercato agricolo.

In particolare, l'articolo 15 prevede la riforma della normativa in materia di disoccupazione agricola, disponendo, per gli operai agricoli a tempo determinato ed equiparati, che l'importo giornaliero del-

l'indennità ordinaria di disoccupazione, fissato nella misura del 40 per cento della retribuzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389 del 1989, venga corrisposto per il numero di giornate di iscrizione nei relativi elenchi nominativi. È inoltre previsto che ai fini del raggiungimento del requisito annuo di 270 contributi giornalieri, necessario per poter accedere alle prestazioni pensionistiche, l'INPS detragga dall'importo dell'indennità di disoccupazione, quale contributo di solidarietà, una somma pari al 9 per cento della medesima per ogni giornata indennizzata sino ad un massimo di 150 giornate.

Il successivo articolo 16 prevede incentivi per nuove assunzioni in agricoltura, disponendo, in via sperimentale, per l'anno 2008, l'attribuzione, ai datori di lavoro agricoli, di un credito d'imposta complessivo per ciascuna giornata di lavoro ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente.

L'articolo 17 reca disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, prevedendo, in chiave di incentivazione per il settore agricolo interessato da un'alta percentuale di infortuni sul lavoro, una riduzione dei contributi dovuti all'INAIL, in misura non superiore al 20 per cento, per quelle imprese, operanti da almeno due anni, «virtuose», in quanto risultino in regola con tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, e che non abbiano registrato infortuni nel biennio antecedente alla richiesta del beneficio di che trattasi.

L'articolo 18 prevede la destinazione di parte dell'aliquota contributiva per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per il finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo.

L'articolo 19 reca disposizioni in materia di riordino delle provvidenze in caso di calamità naturali, attraverso la sostituzione del comma 6 dell'articolo 21 della legge n. 223 del 1991.

L'articolo 20, infine, dispone in materia di compensazione degli aiuti comunitari

con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria.

Il capo V reca norme in materia di competitività.

In particolare, l'articolo 21, prevedendo l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, in materia di regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello, detta una nuova disciplina volta a realizzare una riduzione del costo del lavoro al fine di sostenere la competitività e di migliorare la retribuzione di premio di risultato, rendendola peraltro interamente pensionabile.

Viene, quindi, prevista, l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, con una dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Si prevede, inoltre, che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verranno stabilite le modalità di attuazione dello sgravio, con particolare riguardo al monitoraggio degli accordi, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa. È quindi prevista l'istituzione di un Osservatorio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, cui partecipano le parti sociali, con il compito di monitorare l'andamento degli accordi di produttività agevolati e la coerenza dell'attuazione della normativa con gli obiettivi definiti nel Protocollo del 23 luglio 2007 nonché le caratteristiche della contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale.

Le agevolazioni in esame verranno applicate per il triennio 2008-2010 e saranno confermate in esito alla citata valutazione, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica. A tal fine, come si è detto, si prevede uno specifico incremento del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Le norme che si intende abrogare con le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 21, ovvero l'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e l'articolo 27, comma 4, lettera *e*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, prevedono l'esclusione dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, e dunque dalla « pensionabilità », degli emolumenti erogati a titolo di premio di risultato. Con le modifiche normative proposte la retribuzione erogata a titolo di premio di risultato sarà, pertanto, interamente imponibile ai fini previdenziali e, dunque, pensionabile.

La disposizione di cui all'articolo 22 è volta alla detassazione di una quota delle risorse contrattate per i premi di risultato. A tale scopo si prevede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, per l'anno 2008, la deducibilità ai fini fiscali ovvero la detassazione delle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione di secondo livello, di cui al precedente articolo 21, entro il limite complessivo di 150 milioni di euro, per il medesimo anno.

L'articolo 23, al fine di realizzare una riduzione del costo del lavoro e di sostenere la competitività, reca l'abrogazione dell'articolo 2, comma 19, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, prevedendo l'abolizione della contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario.

Il capo VI reca misure in favore dei giovani.

In particolare, all'articolo 24 sono previste delle misure a sostegno del reddito e dell'occupazione, volte, attraverso l'istituzione di Fondi di rotazione, a consentire ai giovani, di età inferiore ai 25 anni ovvero ai 29 anni se laureati, l'accesso al credito in modo da poter fronteggiare i momenti di difficoltà scaturenti dalla discontinuità dell'attività lavorativa prestata. I Fondi in questione, ovvero il Fondo credito per il sostegno dell'attività intermittente dei la-

vori parasubordinati, il Fondo microcredito per il sostegno all'attività dei giovani e in particolare delle donne, il Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, sono alimentati da un finanziamento non ricorrente, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2008.

Il successivo articolo 25 detta disposizioni a sostegno dei giovani ricercatori universitari prevedendo un incremento di 8 milioni di euro del fondo di finanziamento delle università statali ed enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca.

L'articolo 26 reca disposizioni in materia di totalizzazione dei contributi assicurativi e di riscatto della laurea ai fini pensionistici, volte a rendere più facile e conveniente il riscatto della durata dei corsi universitari.

Con riguardo alla totalizzazione, si intende compiere un altro passo in direzione di una piena utilizzabilità, ai fini pensionistici, di tutti i periodi contributivi maturati nel corso della vita lavorativa. A modifica del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, concernente norme in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, viene pertanto ridotto da sei anni a tre anni la durata minima degli « spezzoni » contributivi da poter sommare agli altri al fine della liquidazione di un'unica pensione e viene consentita la possibilità di totalizzare periodi assicurativi anche ai soggetti che abbiano maturato già autonomamente il diritto al trattamento previdenziale.

Per quanto concerne il riscatto della laurea, attraverso le modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, si prevede, per i periodi per i quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo, che il contributo da riscattare possa essere versato ai regimi previdenziali di appartenenza in un'unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.

La facoltà di riscatto è ammessa, inoltre, anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, con versamento all'INPS di un contributo pari, per ogni anno da riscattare, al livello

minimo imponibile annuo previsto per le gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato ovvero detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo stesso. I periodi riscattati diventano utili ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione.

L'articolo 27 dispone in materia di aumento delle aliquote contributive e di computo per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS. Proseguendo sulla scia dell'intervento già attuato con il comma 770 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), nell'intento di rafforzare la posizione pensionistica dei lavoratori parasubordinati, vengono ulteriormente elevate le aliquote contributive e di computo delle prestazioni per i soggetti iscritti alla predetta gestione.

In particolare, l'aliquota contributiva e di computo per gli iscritti che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie, attualmente fissata al 23 per cento, è aumentata gradualmente, a decorrere dall'anno 2008, di un punto percentuale l'anno, fino a raggiungere il 26 per cento a decorrere dall'anno 2010. Per i soggetti iscritti anche ad altre gestioni l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota di computo sono invece stabilite in misura pari al 17 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2008 (attualmente è del 16 per cento).

È inserita una norma che impegna l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della gestione separata dell'INPS, modificando conformemente la struttura di contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima.

Il capo VII detta norme in materia di occupazione femminile.

In particolare, l'articolo 28, al fine di sistematizzare la materia e di conferire or-

ganicità alle relative disposizioni, prevede una delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riordino della normativa in materia di occupazione femminile, disciplina oggi frammentata all'interno di diversi provvedimenti normativi. Tra i principi e criteri direttivi di delega rientra anche il rafforzamento dei diversi livelli di governo con riferimento ai servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti.

Con l'articolo 29, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sono modificate, per l'anno 2008, le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, concernenti l'indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni dovute ad eventi transitori, in modo tale da calibrarle rispetto a particolari e anomale fattispecie venutesi a creare nell'attuale tessuto produttivo.

L'articolo 30 è finalizzato a fornire una prima risposta alle esigenze occupazionali del settore portuale, in particolare attraverso modifiche alla disciplina in materia di fornitura del lavoro portuale temporaneo. Si prevede, per l'anno 2008, l'erogazione, per i lavoratori del settore, di un'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro pari ad un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria previsto dalla normativa vigente, nonché della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare. La copertura per tali indennità è prevista nell'ambito delle risorse destinate, per l'anno 2008, agli strumenti per il sostegno al reddito dei lavoratori e, in particolare, agli ammortizzatori sociali in deroga.

Il capo IX reca le norme finali.

In particolare, si prevede, all'articolo 31, la procedura per l'emanazione dei decreti legislativi adottati ai sensi delle deleghe conferite dalla legge e, infine, all'articolo 32, la norma di copertura finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni)

Articolo 1 - Modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato

Commi da 1 a 3

Le disposizioni prevedono una revisione degli incrementi dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato rispetto all'età di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne stabiliti dalla legge n. 243/2004.

In particolare, per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2008¹ viene prevista la possibilità di accesso al pensionamento anticipato rispetto all'età di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne, se in possesso dei requisiti indicati nelle seguenti Tabelle (Tabella A e Tabella B), fermo restando il requisito di anzianità contributiva minima di 35 anni. Rimane confermata la possibilità di accedere al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica se in possesso di un'anzianità contributiva minima di 40 anni.

TABELLA A

Anno	Età anagrafica	
	Lavoratori dipendenti pubblici e privati	Lavoratori autonomi iscritti all'INPS
2008	58	59
2009 - dal 01/01/2009 al 30/06/2009	58	59

TABELLA B

	Lavoratori dipendenti pubblici e privati		Lavoratori autonomi iscritti all'INPS	
	(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1	(2) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2
2009 - dal 01/07/2009 al 31/12/2009	95	59	96	60
2010	96	59	96	60
2011	96	60	97	61
2012	96	60	97	61
dal 2013	97	61	98	62

La disposizione prevede, inoltre, che la decorrenza dell'ultimo incremento dei requisiti di somma di età anagrafica e anzianità contributiva e di età anagrafica minima, indicata dal 2013, possa essere differita solo qualora, sulla base di specifica verifica da effettuarsi, entro il 30 settembre 2012, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche in esame dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato, risultasse che gli stessi effetti finanziari conseguenti dall'applicazione della Tabella B

¹ Per coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2007 resta confermato quanto previsto dalla legge n. 243/2004 (c.d. "certezza dei diritti") vale a dire la possibilità di accesso al pensionamento anticipato sulla base dei requisiti vigenti prima dell'entrata in vigore della legge n. 243/2004 medesima.



siano tali da assicurare quelli programmati con riferimento ai requisiti di accesso al pensionamento indicati a regime dal 2013 nella medesima Tabella B.

Rimane confermato il regime delle decorrenze (c.d. "finestre") per chi matura i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato in tutti e tre i regimi (retributivo, misto e contributivo) dal 2008, come stabilito dalla legge n. 243/2004, che di seguito si riporta:

Lavoratori dipendenti

Data entro la quale vengono maturati i requisiti	Decorrenza della pensione
30/06/anno n	01/01/anno n+1: lavoratori con età pari o superiore a 57 anni
31/12/anno n	01/07/anno n+1

Lavoratori autonomi

Data entro la quale vengono maturati i requisiti	Decorrenza della pensione
30/06/anno n	01/07/anno n+1
31/12/anno n	01/01/anno n+2

In via aggiuntiva a quanto previsto dall'articolo 1, comma 18, della legge n. 243/2004 (nel limite massimo di 10.000 soggetti) e dall'articolo 1, comma 1189, della legge n. 296/2006 (nel limite massimo di 6.000 unità) la disposizione prevede che le regole in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della legge n. 243/2004, come modificata dalla norma in esame, continuino ad applicarsi ad ulteriori lavoratori nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari², collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007, che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità successivamente il 31 dicembre 2007 e entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità. E' previsto inoltre l'ampliamento della deroga già stabilita per i proscrittori volontari autorizzati al 31 marzo 2004 nell'ambito della legge n. 243/2004 estendendo al medesimo ai proscrittori volontari autorizzati al 20 luglio 2007³.

La disposizione prevede, inoltre, al comma 3 una delega legislativa finalizzata a introdurre deroghe a carattere strutturale all'accesso al pensionamento anticipato con un requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni rispetto a quello previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti, comunque con un minimo di 57 anni di età e fermo restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni. Tali deroghe riguardano particolari categorie di lavoratori nel limite delle risorse di apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è di 83 milioni di euro per il 2009, 200 milioni per il 2010, 312 milioni per il 2011, 350 milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal 2013⁴ e il cui dimensionamento consegue dall'accesso allo schema derogatorio, come previsto da Protocollo del 23 luglio 2007, di 5.000 soggetti all'anno. E' in ogni caso previsto, per tali lavoratori, l'applicazione del regime delle decorrenze (c.d. "finestre") previsto dalla legge n. 243/2004.

² Si è ipotizzato che circa 3.000 soggetti anticipino il pensionamento dal 2008 e circa 2.000 dal 2009, per un importo medio, nel 2008, pari a circa 22.000 euro, con un esaurimento del profilo di onerosità nell'anno 2012.

³ Corrispondente ad una stima, di un maggior numero di pensioni vigenti per effetto della deroga pari, negli anni 2009-2013, a circa 200 pensioni.

⁴ Dal 2013, ai fini del dimensionamento finanziario del Fondo, è stato indicato l'onere, a regime, dal decimo anno (2017).



I lavoratori in esame appartengono alle seguenti categorie:

- lavoratori che svolgono le attività particolarmente usuranti previste dal decreto del Ministro del lavoro 19 maggio 1999;
- lavoratori notturni, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 66 del 2003;
- lavoratori addetti alla catena di montaggio;
- conducenti di mezzi pubblici pesanti per trasporto persone.

Ai fini del rispetto dei programmati flussi numerici e dei limiti finanziari previsti e, quindi, della plausibilità dei medesimi, i lavoratori devono soddisfare le seguenti condizioni:

- le predette attività devono essere svolte per l'intero ultimo anno precedente la decorrenza del trattamento pensionistico;
- tali attività devono essere state svolte durante sette degli ultimi dieci anni di attività nel periodo transitorio e per metà del periodo lavorativo a regime. In via aggiuntiva, con riferimento ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2) del decreto legislativo n. 66 del 2003 i medesimi debbono far valere un numero minimo di giornate all'anno nel periodo notturno, come definito dall'articolo 1, comma 2, dello stesso legislativo n. 66 del 2003, durante i predetti periodi temporali.

E' prevista, inoltre, una clausola di salvaguardia diretta a prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie programmate il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ne dia notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468/78.

In merito, si evidenzia che le valutazioni di breve e medio-lungo periodo contenute nella presente relazione tecnica sconfiggono l'ipotesi di una rigorosa definizione sia dei criteri selettivi per l'accesso al beneficio previsto che del procedimento accertativo, tali da rendere plausibili sia le risorse sia i flussi numerici programmati. Le medesime valutazioni sul versante pensionistico inglobano, conseguentemente, l'assunzione che eventuali interventi correttivi siano tali da far rientrare i flussi numerici e i relativi oneri nell'ambito di quanto programmato nel settore pensionistico. Viceversa, non si realizzerebbe una compensazione sul versante della spesa pensionistica.

Il concreto realizzarsi delle ipotesi numeriche e finanziarie assunte costituisce il presupposto necessario affinché non siano alterati in modo sostanziale gli andamenti di breve e medio-lungo periodo della spesa pensionistica e la sostenibilità di medio-lungo periodo della finanza pubblica in relazione, in particolare, al percorso di rientro del debito pubblico, conseguenti dalla legislazione attualmente vigente e inglobati nell'ambito dell'aggiornamento del Patto di stabilità e crescita.

In attuazione dell'articolo 11-ter, comma 5, della legge n. 468/78 di seguito si rappresentano le valutazioni degli effetti per la finanza pubblica con riferimento al periodo decennale 2008-2017⁵.

⁵ In via di sintesi, la metodologia e le relative basi tecniche sopra indicate hanno condotto ad una stima di un maggior numero complessivo di pensioni (al 31 dicembre di ciascun anno), per effetto delle disposizioni in esame (commi da 1 a 3), pari a circa 6.200 per l'anno 2008, 29.000 nel 2009, 75.000 nel 2010, 91.000 nel 2011, 71.000 nel 2012, 57.000 nel 2013, 16.000 nel 2014, e a circa 50.000 negli anni 2015-2017.



Effetti finanziari nel periodo 2008-2017
(in mln di euro)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Commi 1 e 2										
1) Effetti in termini di spesa pensionistica	-26	-254	-1.135	-1.663	-1.051	-924	83	-462	-814	-651
2) Effetti in termini di indennità di buonuscita dipendenti pubblici	0	-214	-277	-129	224	54	353	-161	-137	-8
3) Ulteriori oneri (in termini di spesa pensionistica) per esonero aggiuntivo 5.000 mobilitati	-33	-89	-78	-46	-46	0	0	0	0	0
4) Effetti complessivi commi 1 e 2 (1)+2)+3))	-59	-557	-1.490	-1.838	-873	-870	436	-623	-951	-659
(di cui in termini di spesa pensionistica)	(-59)	(-557)	(-1.490)	(-1.838)	(-873)	(-870)	(436)	(-623)	(-951)	(-659)
(di cui in termini di indennità di buonuscita dipendenti pubblici)	(0)	(-214)	(-277)	(-129)	(224)	(54)	(353)	(-161)	(-137)	(-8)
Comma 3										
Oneri per Fondo usuranti e altre attività (favore notturno, catene montaggio, trasporto pubblico pesante)	0	-83	-200	-312	-350	-383	-383	-383	-383	-383
Totale oneri	-59	-640	-1.690	-2.150	-1.223	-1.253	53	-1.006	-1.334	-1.042
(di cui in termini di spesa pensionistica)	(-59)	(-640)	(-1.690)	(-2.150)	(-1.223)	(-1.253)	(53)	(-1.006)	(-1.334)	(-1.042)
(di cui in termini di indennità di buonuscita dipendenti pubblici)	(0)	(-214)	(-277)	(-129)	(224)	(54)	(353)	(-161)	(-137)	(-8)

Le valutazioni sono state effettuate sulla base di parametri e di metodologie coerenti con quelli adottati nell'ambito della relazione tecnica allegata all'emendamento 1.0.1/1000 all'AS 2358 della XIV legislatura, come modificato in sede di approvazione delle medesime disposizioni (legge n. 243/2004).

Commi 4 e 5

La disposizione prevede, in attesa della definizione nel rispetto del principio della compensazione finanziaria, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, della disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime, il seguente regime delle decorrenze:

Lavoratori dipendenti

Data entro la quale vengono maturati i requisiti	Decorrenza della pensione
31/03/anno n	01/07/anno n: lavoratori con età pari o superiore a 57 anni
30/06/anno n	01/10/anno n: lavoratori con età pari o superiore a 57 anni
30/09/anno n	01/01/anno n+1
31/12/anno n	01/04/anno n+1



Lavoratori autonomi

Data entro la quale vengono maturati i requisiti	Decorrenza della pensione
31/03/anno n	01/10/anno n
30/06/anno n	01/01/anno n+1
30/09/anno n	01/04/anno n+1
31/12/anno n	01/07/anno n+1

Tale regime si applica con riferimento ai soggetti che conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011.

Per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge n. 449/97.

Dalla disposizione di cui al comma 5 conseguono i seguenti effetti finanziari:

(valori in mln di euro)

2008	2009	2010	2011	2012
270	126	-383	-272	0

La valutazione degli effetti finanziari dell'articolo in esame è stata effettuata non tenendo conto degli effetti finanziari che possono derivare dall'attuazione dei criteri di delega di cui al comma 6 (recante delega legislativa in materia di armonizzazione dei requisiti in materia di accesso al pensionamento di regimi speciali al regime generale), puntualmente valutabili solo in sede di specifico esercizio di delega legislativa.



Articolo 2- Razionalizzazione del sistema di enti previdenziali

La disposizione è diretta a prevedere una razionalizzazione degli enti previdenziali.

Dal punto di vista finanziario, atteso che nella presente sede è necessario garantire la copertura di oneri certi derivanti dagli interventi in materia di diritti soggettivi previsti dal complesso delle disposizioni in esame, vengono scontati esclusivamente gli effetti connessi allo stabilito incremento, decorrere dal 1° gennaio 2011, dell'aliquota contributiva pensionistica per tutti i lavoratori (dipendenti e autonomi) di 0,09 punti percentuali.

Sulla base di un monte redditi complessivo stimato in circa 566.000 mln di euro nel 2011, derivano le seguenti maggiori entrate contributive:

Maggiori entrate contributive - Impatto in termini di indebitamento netto delle PA
(in mln di euro)

	2008	2009	2010	2011
al lordo effetti fiscali	0	0	0	509
al netto effetti fiscali	0	0	0	393



Articolo 3 - Coefficienti di trasformazione**Commi 1 e 2**

La disposizione prevede che, con decreto interministeriale, sia costituita una Commissione con il compito di proporre entro il 31 dicembre 2008, modifiche dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della n. 335/95, nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo e nel rispetto delle procedure europee, che tengano conto:

- delle dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie che incidono sulla determinazione dei coefficienti medesimi;
- dell'incidenza dei percorsi lavorativi discontinui, anche al fine di verificare l'adeguatezza degli attuali meccanismi di tutela delle pensioni più basse e di proporre meccanismi di solidarietà e garanzia; nonché di proporre politiche attive che possano favorire il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60%, con riferimento all'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti;
- del rapporto intercorrente tra l'età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività.

La medesima Commissione può inoltre valutare nuove possibili forme di flessibilità in uscita collegate al sistema contributivo, nel rispetto delle compatibilità di medio-lungo periodo del sistema pensionistico.

E' espressamente previsto che dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Commi 3 e 4 - La disposizione, al comma 3, prevede che in fase di prima rideterminazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 335/1995, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 1, comma 11, della medesima legge, la Tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995 sia sostituita, con effetto dal 1° gennaio 2010, dalla seguente Tabella A:

Tabella A
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Divisori	Età	Valori
22,627	57	4,419%
22,035	58	4,538%
21,441	59	4,664%
20,843	60	4,798%
20,241	61	4,940%
19,635	62	5,093%
19,024	63	5,257%
18,409	64	5,432%
17,792	65	5,620%
tasso di sconto = 1,5%		

La disposizione prevede, inoltre, al comma 4 che le successive rideterminazioni avvengano con cadenza triennale mediante un procedimento più semplificato, rientrante pienamente nella sfera



dell'azione amministrativa con conseguente maggiore certezza di rispetto delle scadenze fissate, rispetto a quello originariamente previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 335/95.

I coefficienti indicati nella Tabella A sono quelli corrispondenti alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 11, comma 11, della legge n. 335/1995 nel corso dell'anno 2005 mediante la predisposizione di specifico schema di decreto interministeriale in relazione al quale, come previsto dal medesimo comma 11, il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale ha espresso parere favorevole circa la correttezza del procedimento seguito nel computo della rideterminazione stessa con apposita delibera di luglio 2006.

Nell'ambito del predetto procedimento di rideterminazione dei coefficienti:

- a) in riferimento ai nuovi parametri demografici forniti dall'Istat⁶, i coefficienti sono stati aggiornati tenendo conto delle variazioni intervenute nelle probabilità di sopravvivenza, nelle probabilità di eliminazione per morte o nuove nozze del superstite, nel differenziale di età fra i coniugi al momento del pensionamento (per il quale è stato preso in considerazione non un valore medio, ma un valore differenziato per età da 57 a 65 anni), nonché nelle probabilità di lasciare famiglia. Inoltre, si fa presente che, in conseguenza delle modifiche intervenute, rispetto al 1995, nella periodicità dell'erogazione delle pensioni da parte dell'INPS, è stato ricalcolato il parametro relativo alle modalità della predetta erogazione (da rata bimestrale anticipata a rata mensile anticipata);
- b) ai fini della valutazione della congruità del "tasso di sconto", determinato nella tabella A allegata alla legge 335/95, nella misura dell'1,5%, "corrispondente al prevedibile tasso di crescita di lungo periodo del prodotto interno lordo"⁷, l'Istat ha fornito i dati sulle variazioni del PIL in termini reali nell'ultimo decennio. Sulla base dei predetti dati, che evidenziano una variazione media annua dell'1,5% per il periodo tra il 1996 e il 2004, si conferma sostanzialmente la misura del predetto "tasso di sconto", pari all'1,5%.
- c) i calcoli sono stati effettuati applicando la formula utilizzata per i coefficienti dalla legge 335/95, illustrata nella relazione di accompagnamento alla predetta legge e resa pubblica dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale (vedi: Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, *Gli andamenti finanziari del sistema pensionistico obbligatorio*, luglio 2002, pagine 101-107), ufficializzata anche attraverso l'invio da parte del Governo italiano ad organismi internazionali (Commissione europea, Ocse, FMI).

Dalla disposizione in esame, per effetto della riduzione del periodo temporale intercorrente tra due consecutive rideterminazioni dei coefficienti (da dieci a tre anni) conseguono nel medio-lungo periodo economie per la finanza pubblica (gli effetti del differimento al 2010 della decorrenza del primo aggiornamento sono di fatto già stati scontati negli andamenti tendenziali). Tali economie, contenute all'inizio del periodo di previsione e crescenti nel tempo, sono valutabili nell'ordine di 0,1 punti percentuali di PIL a partire dal 2030-2035 e sono inglobate nella valutazione sugli effetti di medio-lungo periodo in termini di spesa pensionistica in rapporto al PIL successivamente rappresentata con riferimento al complesso delle disposizioni di modifica del sistema pensionistico del provvedimento in esame (cfr. appendice della presente relazione tecnica).

⁶ I parametri sono stati forniti nel corso dell'anno 2005 e sono relativi all'anno 2002.

⁷ Cfr. relazione illustrativa di accompagnamento alla legge n. 335 del 1995 (XII legislatura – A.C. 2549, pag. 4).

Articolo 4 - Contributo di solidarietà per gli iscritti ed i pensionati dei fondi speciali

La disposizione prevede una delega legislativa concernente l'istituzione di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti (lavoratori e pensionati) delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo volo. Gli effetti finanziari conseguenti possono essere valutati e scontati solo in sede di concreta attuazione della delega legislativa medesima.

Articolo 5 - Soppressione per l'anno 2008 indicizzazione ai prezzi per pensioni con importo superiore a 8 volte il minimo

La disposizione prevede che, per il solo anno 2008, ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS non sia concessa la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448/1998. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica che sarebbe spettata, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Sulla base dei seguenti parametri:

- Monte pensioni (pensioni previdenziali) stimato 2007: 212,3 mld;
- Tasso inflazione in linea con quanto previsto da DPEF 2008-2011;
- Quota percentuale del monte pensioni (pensioni previdenziali) relativo a trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS (sulla base dei dati del Casellario dei pensionati INPS al 31 dicembre 2005): circa 7,7%

derivano le seguenti economie:

(valori in mln di euro)			
	2008	2009	2010
al lordo effetti fiscali	238	239	239
al netto effetti fiscali	135	136	136



Articolo 6 - Benefici per lavoratori esposti all'amianto

La norma è diretta a estendere, ai lavoratori già destinatari degli appositi atti di indirizzo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i benefici pensionistici di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 ai periodi di esposizione all'amianto successivi al 1992, fino all'avvio dell'azione di bonifica e comunque non oltre il 2 ottobre 2003.

La norma concerne lavoratori, non titolari di trattamento pensionistico con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della norma medesima, ai quali sia già stato riconosciuta l'esposizione all'amianto per periodi fino al 1992.

Ipotesi adottate

Si ipotizza che le certificazioni che saranno rilasciate dall'INAIL ai sensi della norma in esame avranno l'effetto di produrre un ulteriore periodo di riconoscimento per tutti i lavoratori che hanno già avuto riconoscimento amianto.

Sintesi della valutazione

Onere complessivo nel 1° decennio di applicazione

Esposizione già riconosciuta	TOTALE	
	Numero beneficiari	Onere cumulato (mln di euro)
Minore di 10	1.676	-202,0
10 e oltre	2.732	-103,0
TOTALE	4.408	-305,0

1° anno 2008	2° anno 2009	3° anno 2010	4° anno 2011	5° anno 2012	6° anno 2013	7° anno 2014	8° anno 2015	9° anno 2016	10° anno 2017
-18	-21	-24	-29	-34	-39	-42	-33	-33	-32

L'onere è costituito:

- dall'intero importo di pensione per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti ordinari derivante dal riconoscimento della maggiore anzianità contributiva corrispondente ai periodi di esposizione
- dal solo maggior importo di pensione corrispondente alla maggiore anzianità contributiva, per tutto il periodo residuo di godimento della pensione.

Per i lavoratori già titolari di riconoscimento per almeno 10 anni è stato valutato il solo onere derivante dall'ulteriore riconoscimento, prescindendo dalla maggiore anzianità contributiva già spettante per i periodi di esposizione già riconosciuti.

Dal punto di vista della copertura, tenuto conto che, in caso di oneri di durata pluriennale con un profilo crescente nel tempo, la giurisprudenza costituzionale (sentenze Corte Costituzionale n. 384/1991 e n. 25/1993), ripresa e confermata più volte dalla Corte dei Conti, ha sancito che, mentre per gli esercizi considerati nel bilancio triennale è necessaria una puntuale indicazione delle risorse finanziarie disponibili, per quelli successivi la previsione delle risorse, destinate a



far fronte ai relativi oneri, deve risultare in modo ragionevole e credibile. Tale credibilità e ragionevolezza si realizza quando sussiste un equilibrio tra onere coperto nell'anno di massima esposizione compreso nel bilancio triennale ed onere a regime negli esercizi successivi.

Pertanto, si è assicurata prudenzialmente nell'ultimo esercizio compreso nel bilancio triennale in vigore (2010) la copertura corrispondente all'onere massimo.

Conseguentemente gli oneri della disposizione in esame risultano essere i seguenti:

(valori in mln di euro)

2008	2009	2010
-18	-21	-42

Articolo 7 (Rivalutazione indennizzi per danno biologico)

La disposizione è volta a destinare una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780 della legge n. 296 del 2006, fino ad un massimo di 50 milioni di euro e secondo criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000, tenendo conto della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai accertati dall'ISTAT, delle retribuzioni di riferimento per la liquidazione delle rendite, intervenuta per gli anni dal 2000 al 2007.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto è finanziata mediante il ricorso, previo atto di accertamento, ad una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL.



Articolo 8 – Interventi in materia di ammortizzatori sociali**Comma 1**

La disposizione è diretta a incrementare la misura e la durata dei trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali.

In particolare, per i trattamenti in pagamento dal 1° gennaio 2008, si prevede:

- a) l'estensione delle durate massime legali a 8 mesi per gli infracinquantenni e a 12 mesi per gli ultracinquantenni (la normativa attualmente vigente prevede rispettivamente 7 e 10 mesi);
- b) l'importo della prestazione pari a: per i primi sei mesi 60% della retribuzione, 50% dal settimo mese all'ottavo mese e poi al 40% (la normativa attualmente vigente prevede 50% per i primi sei mesi, 40% per i successivi tre mesi e 30% per gli ulteriori mesi);
- c) la concessione della contribuzione figurativa per l'intero periodo di percezione del trattamento nel limite massimo delle durate legali previste (la normativa attualmente vigente prevede il riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni).

Sulla base dei seguenti parametri:

- leva annua dei trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali: circa 420.000
di cui:
 - con età inferiore a 50 anni: 85%
 - con età pari o superiore a 50 anni: 15%;
- durata massima legale a normativa vigente:
 - con età inferiore a 50 anni: 7 mesi;
 - con età pari o superiore a 50 anni: 10 mesi ;
- quota di soggetti che raggiungono la durata massima legale a normativa vigente: circa 1/3 per i lavoratori con età inferiore a 50 anni e circa il 40% per i lavoratori con età pari o superiore a 50 anni;
- stima durata media complessiva a normativa vigente: 4,5-4,6 mesi
di cui:
 - con età inferiore a 50 anni: 4,3 mesi circa
 - con età pari o superiore a 50 anni: 5,8 mesi circa;
- percentuale di commisurazione dell'indennità alla retribuzione a normativa vigente: 50% per i primi sei mesi, 40% per i successivi tre mesi e 30% per gli ulteriori mesi;
- in via prudenziale è stato ipotizzato che coloro che a normativa vigente raggiungono la durata massima legale usufruiscano a normativa modificata della prestazione per l'intera nuova durata massima;
- in via prudenziale è stato ipotizzato un effetto "attrazione" della nuova più favorevole disciplina con riferimento a circa 15.000 soggetti annui che nel computo dell'onere sono stati aggiunti alla leva ordinaria;
- è stata effettuata l'ipotesi di rientro nella disciplina della disoccupazione ordinaria con requisiti normali di quota parte, circa 10.000 soggetti annui, dei beneficiari dell'attuale disciplina dei requisiti ridotti, per effetto della nuova più favorevole disciplina;



- retribuzione media mensile per il calcolo dell'indennità (anno 2008): 1.570 euro circa per i lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti normali e 1.500 euro circa per i lavoratori già beneficiari dell'indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti;
- importo medio ANF mensile (anno 2008): 41 euro circa;
- retribuzione media mensile per il calcolo della contribuzione figurativa (anno 2008): 1800 euro circa;
- nella valutazione si è tenuto conto dell'effetto di compressione della misura della prestazione dovuto alla applicazione della disciplina dei c.d. tetti, che comporta un contenimento complessivo degli oneri per prestazione, in particolare con riferimento alla copertura teorica massima (60%)

derivano i seguenti oneri:

(valori in mln di euro)

	2008	2009	2010
In termini di PA	-405	-418	-447
In termini di SNF	-624	-656	-692
(*)			

(*) In termini di SNF gli oneri per contribuzione figurativa rilevano interamente nei singoli anni in cui è effettuato all'INPS il trasferimento a copertura delle anzianità contributive maturate. In termini di PA i maggiori oneri si registrano nel tempo (in particolare gradualmente nel periodo successivo al triennio in esame) allorché i soggetti beneficiari accedono effettivamente al pensionamento.

Comma 2

La disposizione è diretta a incrementare la misura dei trattamenti di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti.

In particolare, per i trattamenti in pagamento dal 1° gennaio 2008 si prevede che la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria non agricola con requisiti ridotti, stabilita dalla normativa attualmente vigente nel trenta per cento, sia rideterminata al trentacinque per cento per i primi 120 giorni e al quaranta per cento per i successivi giorni.

Considerata, con riferimento ai trattamenti di disoccupazione in esame, una previsione di spesa a normativa vigente di circa 750 mln di euro per l'anno 2008, ne conseguono i seguenti oneri:

(valori in mln di euro)

2008	2009	2010
-176	-185	-193

Comma 3

La disposizione prevede che con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 2008, gli aumenti relativi ai c.d. tetti dei trattamenti di integrazione salariale, disoccupazione e mobilità, siano determinati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, in luogo della misura dell'80 per cento prevista dalla legislazione vigente.



Sulla base dei dati amministrativi dell'INPS sono stati determinati oneri contenuti per effetto della norma in esame, atteso che, a fronte di un incremento dell'elasticità di adeguamento ai prezzi dei predetti tetti, si verificano fenomeni compensativi connessi alla circostanza che vengono aumentate le retribuzioni di riferimento che costituiscono i limiti retributivi in corrispondenza dei quali applicare i tetti stessi (e, in particolare, il c.d. tetto basso).

Ciò comporta che per livelli retributivi per i quali, a normativa vigente, non risulterebbe operante l'effetto di contenimento derivante dalla applicazione del tetto basso in luogo del trattamento determinato con la copertura legale, per i maggiori adeguamenti previsti dalla normativa proposta, viceversa, tali livelli retributivi risultano superare il limite retributivo rideterminato relativo al tetto basso, con conseguente applicazione dell'effetto tetto sulle prestazioni collegate a tali livelli retributivi.

Inoltre, l'innalzamento delle retribuzione di riferimento per i c.d. tetti basso e alto fa ricadere un certo numero di lavoratori dal vecchio tetto alto al nuovo tetto basso, con contenimento dei costi.

Dalla disposizione, derivano, pertanto, sulla base di una valutazione prudenziale, i seguenti oneri:

(valori in mln di euro)

2008	2009	2010
-1	-2	-3

In sintesi, dal complessivo dispositivo dei commi da 1 a 3 conseguono i seguenti oneri:

(valori in mln di euro)

		2008	2009	2010
Comma 1	In termini di PA	-405	-418	-447
Comma 1	In termini di SNF	-624	-656	-692
Comma 2	In termini di PA e di SNF	-176	-185	-193
Comma 3	In termini di PA e di SNF	-1	-2	-3
Totale	In termini di PA	-582	-605	-643
Totale	In termini di SNF	-801	-843	-888



Articolo 10 - Disposizioni in tema di occupazione delle persone con disabilità

Ai commi 1 e 2 la norma interviene sulla disciplina in materia di assegno mensile per gli invalidi parziali privi di occupazione. In proposito, ferma restando la misura della provvidenza e i requisiti di età, di invalidità e reddituali richiesti dalla legislazione vigente, si procede ad una semplificazione procedurale volta a ridurre la gravosità degli adempimenti formali connessi alla dimostrazione del requisito occupazionale.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 3, la norma è diretta a modificare la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.

In particolare:

- alla lettera a), attraverso la modifica dell'articolo 12 della predetta legge n. 68/1999, è previsto l'ampliamento del novero dei soggetti presso i quali attualmente, attraverso convenzioni, sono inseriti temporaneamente i disabili assunti dai datori di lavoro privati soggetti all'obbligo di assunzione di persone con disabilità.

Si fa presente che attualmente è previsto che gli uffici competenti possono stipulare convenzioni con i datori privati soggetti all'obbligo di assunzione dei disabili, con le cooperative sociali e con disabili liberi professionisti (soggetti ospitanti) affinché i disabili assunti dai datori di lavoro siano inseriti temporaneamente presso le stesse cooperative ed i professionisti, ai quali i datori di lavoro devono affidare commesse di ammontare tale da consentire agli ospitanti di remunerare secondo i contratti collettivi i disabili.

La norma in esame inserisce tra gli ospitanti anche i datori di lavoro privati non soggetti ad obbligo di assunzione di disabili e le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 155/2006.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- alla lettera b), attraverso l'aggiunta dell'articolo 12 - bis alla legge n. 68/1999, è prevista la possibilità di stipula di convenzioni da parte degli uffici competenti con i datori privati soggetti all'obbligo di assunzione dei disabili e con le cooperative ed imprese sociali ai fini dell'assunzione da parte delle stesse cooperative e imprese sociali di persone disabili con particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo. E' previsto che i datori di lavoro privati soggetti all'obbligo di assunzione dei disabili si impegnano ad affidare commesse di valore non inferiore alla copertura dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento.

E' altresì previsto che alla scadenza della convenzione il datore di lavoro committente può assumere il disabile accedendo con diritto di prelazione ai benefici previsti a carico del Fondo nazionale di cui all'articolo 13 della legge n. 68/1999, nei limiti delle disponibilità ivi previste.

Considerato che l'accesso ai benefici per le assunzioni è comunque previsto nei limiti delle risorse del Fondo nazionale disabili, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- alla lettera c), attraverso la modifica dell'articolo 13 della legge n. 68/1999, è previsto che le attuali fiscalizzazioni dei contributi previdenziali ed assistenziali riconosciute ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori disabili sono sostituite da un contributo all'assunzione determinato, in misura variabile, sul costo salariale riferito ad ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato.

Il contributo è erogato a valere sulle risorse dell'attuale Fondo disabili, nei limiti delle cui disponibilità può essere concesso.

Considerato che viene confermata l'attuale dotazione finanziaria del Fondo disabili, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 11 - Modifiche ed integrazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368

La disposizione reca integrazioni all'articolo 5 del decreto legislativo n. 368/2001, concernente disciplina del lavoro a tempo determinato.

In particolare, la disposizione prevede che qualora il rapporto di lavoro tra lo stesso lavoratore e datore superi, per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, la durata complessiva di 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, il rapporto di lavoro si intende a tempo indeterminato. Ciò, a meno che la stipula dell'ulteriore contratto a termine avvenga, per una sola volta, presso la competente Direzione provinciale del lavoro. In caso di mancato rispetto della procedura il nuovo contratto a termine si considera a tempo indeterminato.

E' inoltre previsto il diritto di precedenza nelle assunzioni a termine ed a tempo indeterminato in favore, rispettivamente, del lavoratore stagionale e del lavoratore che abbia prestato attività lavorativa per più di sei mesi presso lo stesso datore che effettua le assunzioni a termine o a tempo indeterminato.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 12 - Norme in materia di lavoro a tempo parziale

La disposizione reca modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 61/2000, concernente disciplina del lavoro a tempo parziale.

In particolare, la disposizione prevede che i contratti collettivi stabiliscono particolari condizioni di elasticità e flessibilità del contratto a tempo parziale motivato da comprovati compiti di cura, condizionandone la stipula all'accordo del lavoratore o della lavoratrice. E' inoltre previsto il diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno in favore del lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.

Dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica.

Articolo 13 - Abrogazione dell'istituto del lavoro intermittente

La disposizione prevede l'abrogazione degli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernente la disciplina del lavoro intermittente.

Dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica.

Articolo 14 - Riduzione contributiva per il settore dell'edilizia

La disposizione sostituisce il comma 5 dell'articolo 29 del decreto - legge n. 244/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341/1995.

In particolare la disposizione prevede che entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti della previsione di cui al comma 1 del suddetto articolo 29, concernente l'obbligo per i datori di lavoro del settore edile di correlare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ad un imponibile corrispondente alle ore di lavoro stabilite nei contratti collettivi, al fine di valutare la possibilità che con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata la riduzione contributiva che, stabilita nella misura del 9,50 per cento dal comma 2 del ripetuto articolo 29, è stata successivamente elevata all'11,50 per cento dai decreti attuativi emanati, ai sensi dell'attuale comma 5, fino



all'anno 2006 (cfr. da ultimo DM 5 marzo 2007, per l'anno 2006). E' inoltre previsto che decorsi trenta giorni dalla data prevista per l'emanazione del decreto di conferma o rideterminazione della riduzione contributiva, si applica la riduzione dei contributi nella misura stabilita per l'anno precedente, salvo conguaglio, da effettuare in caso di mancata adozione del decreto ministeriale entro il 15 dicembre dell'anno di riferimento. Sostanzialmente, la disposizione innova rispetto l'ordinamento vigente nel senso di:

- differire il termine per la verifica delle condizioni di concessione della riduzione dal 31 marzo al 31 maggio di ciascun anno;
- introdurre a regime la possibilità di accordare la riduzione contributiva in esame;
- demandarne la concessione ad un decreto dei Ministeri, e non più dei Ministri, da adottare entro il 31 luglio di ciascun anno.

Considerato che la concessione del beneficio rimane comunque condizionata alla preventiva verifica del corrispondente aumento del gettito (vale a dire l'aumento della base imponibile tale da compensare la riduzione stessa) e che la possibilità di mantenere la riduzione contributiva dell'anno precedente (nelle more dell'eventuale adozione del decreto ministeriale di conferma o rideterminazione della riduzione stessa) fa comunque salvo l'eventuale conguaglio, entro l'anno di riferimento, da parte degli Istituti previdenziali, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 15 - Revisione trattamenti di disoccupazione agricola

La disposizione prevede con riferimento alle prestazioni erogate a decorrere dal 1° gennaio 2008 una revisione delle prestazioni di disoccupazione medesime in favore dei lavoratori agricoli, finalizzata all'eliminazione delle attuali soglie (in termini di giornate) per le diverse tipologie di prestazione (indennità di disoccupazione ordinaria al 30%, indennità di disoccupazione speciale al 40% e al 66%), introducendo un trattamento direttamente proporzionale alle giornate di occupazione effettuate e unificando la percentuale di commisurazione dei trattamenti al 40% della retribuzione. E' prevista conseguentemente un'estensione della contribuzione figurativa, prevedendo - a tal ultimo fine - quale contributo di solidarietà, una trattenuta del 9% sull'importo dell'indennità di disoccupazione da corrispondersi a ciascun lavoratore per ogni giornata nel limite massimo di 150 giornate.

Sulla base dei seguenti parametri:

- spesa per disoccupazione ordinaria agricola (trattamenti al 30%): circa 230 mln annui (soggetti interessati: circa 185.000). Per effetto della normativa proposta si prevede un incremento di 1/3 di tale spesa per prestazione e per quota parte di tali soggetti vi è pure un onere per maggiore contribuzione figurativa;
- spesa per disoccupazione speciale agricola (trattamenti al 40%): circa 370 mln annui (soggetti interessati: circa 210.000). Per effetto della normativa proposta si prevede un incremento di circa il 22% di tale spesa, per effetto di un aumento medio di giornate percepite da circa 90 (a legislazione vigente) a circa 110;
- soggetti interessati circa 175.000. Per tali soggetti il maggior onere deriva da un aumento delle giornate erogate (da circa 90 a circa 160), a fronte di una riduzione, non compensativa, dell'importo medio giornaliero (da circa 34 euro a circa 20,7 euro);
- trattenuta applicata sui trattamenti quale contributo di solidarietà: 9% nel limite di 150 giornate.

derivano i seguenti oneri

Maggiori oneri - valori in mln di euro

	2008	2009	2010
Oneri totali (in termini di SNF), inglobanti effetti contributo 9% su prestazioni (*)	-150	-150	-151
Oneri totali (in termini di PA), inglobanti effetti contributo 9% su prestazioni	-90	-90	-91
di cui per maggiori prestazioni	-205	-205	-206
di cui contributo 9% su prestazioni	+115	+115	+115
di cui per contribuzione figurativa (effetti in termini di SNF) (*)	-60	-60	-60

(*) In termini di SNF gli oneri per contribuzione figurativa rilevano interamente nei singoli anni in cui è effettuato all'INPS il trasferimento a copertura delle anzianità contributive maturate. In termini di PA i maggiori oneri si registrano nel tempo (in particolare gradualmente nel periodo successivo al triennio in esame) allorché i soggetti beneficiari accedono effettivamente al pensionamento.



Articolo 16 – Incentivi per nuove assunzioni in agricoltura

La disposizione prevede, in via sperimentale per l'anno 2008, la concessione ai datori di lavoro agricolo per ciascuna giornata lavorativa ulteriore rispetto a quella dichiarata l'anno precedente di un credito d'imposta pari a 1 euro ovvero 0,3 euro, rispettivamente nelle zone di cui all'obiettivo 1 e nelle zone di cui all'obiettivo 2, come individuate dal Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006.

Sulla base dei seguenti elementi informativi:

ZONE	giornate lavorate	credito d'imposta (in euro)
Obiettivo 1 (Regioni del sud)	5.906.334	5.906.334
Obiettivo 2 (comuni CEE)	2.234.517	670.355
Totale	8.140.851	6.576.689

Conseguono minori entrate, che prudenzialmente sono valutate in 10 mln di euro per l'anno 2008.

Articolo 17 – Interventi in materia di sicurezza lavoro

La disposizione prevede, al fine di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1° gennaio 2008 una riduzione dei contributi INAIL dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle aziende con almeno due anni di attività in misura non superiore al venti per cento dei premi e comunque nei limiti di 20 milioni di euro annui. E' previsto che la riduzione operi per le aziende che soddisfino le seguenti condizioni:

- siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza ed igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo n. 626/1994 e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;
- abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;
- non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

Pertanto dalla disposizione conseguono le seguenti minori entrate contributive:

(in mln di euro)

2008	2009	2010
-20	-20	-20

Per consentire una valutazione della congruità circa la capienza della riduzione massima prevista con riferimento al limite finanziario posto si precisa quanto segue:

- le aziende agricole con lavoratori dipendenti (a tempo determinato o indeterminato) sono stimabili in circa 205.000;
- di queste, le aziende che non denunciano infortuni possono stimarsi in 193.400 (circa il 94% del totale), per un gettito contributivo 2007 valutabile in circa 370 milioni di euro.



Così delineato il quadro complessivo delle aziende interessate alla riduzione, occorre ora valutare quante di quelle di cui al precedente punto 2 potranno accedere concretamente al beneficio.

A tal fine, tornano utili le esperienze maturate nell'ambito delle altre gestioni tariffarie (Industria, artigianato, Terziario ed altre Attività) - dove già dal 2000 è in vigore un meccanismo analogo di riduzione dei premi assicurativi legato ad interventi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe approvate con D.M. del 12.12.2000) - le quali evidenziano il seguente andamento:

Anno	n° totale aziende	n° aziende che hanno ottenuto la riduzione	%
2000	2.791.179	5.299	0,19
2001	2.810.328	6.846	0,24
2002	2.965.043	10.347	0,35
2003	3.000.139	10.802	0,36
2004	3.027.266	12.755	0,42
2005	3.047.397	16.214	0,53
2006	3.078.013	18.098	0,59

Considerati i suddetti dati, appare quindi estremamente prudentiale stimare per eccesso nella misura del 25% le aziende agricole che potrebbero concretamente accedere al beneficio in parola. Per cui, ipotizzando una percentuale massima di riduzione dei contributi pari al 20%, il costo complessivo dovrebbe così valutarsi:

- N° aziende beneficiarie della riduzione 48.250 (25% di 193.000)
- relativo gettito contributivo circa 92,5 mln di euro
- percentuale di riduzione 20%
- costo complessivo circa 18,5 mln di euro su base annua, prudentialmente incrementato a 20 mln di euro su base annua.

Articolo 18 – Finanziamento della formazione in agricoltura

La disposizione prevede decorrere dal 1° gennaio 2008 la destinazione del gettito derivante da 0,3 punti percentuali dell'aliquota contributiva per l'assicurazione obbligatoria per disoccupazione (2,75%) corrisposta dai datori di lavoro del settore agricolo al finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo.

Sulla base dei seguenti parametri:

- gettito a normativa vigente del contributo di disoccupazione (2,75%): circa 130 mln di euro su base annua;
- quota soggetta a diversa destinazione: 0,3 punti percentuali

derivano le seguenti minori entrate contributive:

(in mln di euro)

2008	2009	2010
-14	-15	-15



Articolo 19 – Riordino delle provvidenze in caso di calamità naturali

Dalla disposizione derivano effetti positivi per la finanza pubblica, al momento non puntualmente quantificabili (stante anche l'aleatorietà con la quale si verificano gli eventi in esame), a seguito della contrazione della platea delle aziende colpite da calamità poiché oltre a far riferimento al comune calamitoso in cui opera l'azienda questa deve altresì dimostrare di essere stata gravemente danneggiata da eccezionale calamità o avversità atmosferica e in conseguenza di aver fruito degli interventi di cui all'art. 1, c. 3 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102.

Articolo 20 - Norme per la compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali

La disposizione prevede che ai fini della corretta attuazione del DURC, documento unico di regolarità contributiva introdotto nella legislazione nel 2006 per l'accesso alle provvidenze comunitarie, sia possibile la compensazione diretta da parte dell'AGEA, sul pagamento degli aiuti comunitari, dei debiti previdenziali già scaduti, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e tutte le sanzioni conseguenti.

Dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica.

Dai complessivi interventi nel settore agricolo, articoli da 15 a 20, derivano i seguenti effetti:

in termini di saldo netto da finanziare (in mln di euro)

2008	2009	2010
-194	-185	-186

in termini di indebitamento netto (in mln di euro)

2008	2009	2010
-134	-125	-126



Articolo 21 - Fondo per sgravio su retribuzione secondo livello

La disposizione è diretta a prevedere:

- con effetto dal 1° gennaio 2008 la soppressione dell'articolo 2 del DL n. 67/1997, convertito con modificazioni con legge n. 135/1997, con conseguente inclusione nella medesima data delle relative quote di erogazioni retributive di secondo livello nella base imponibile ai fini contributivi;
- l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi sulla quota di retribuzione corrispondente alle predette erogazioni di secondo livello con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010. Lo sgravio è concesso nei limiti finanziari sopraindicati e sulla base dei seguenti criteri:
 - a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di secondo livello ammesse allo sgravio è stabilito entro il limite massimo del cinque per cento della retribuzione contrattuale percepita;
 - b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali;
 - c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori è pari ai contributi previdenziali a loro carico.

L'eventuale conferma dello sgravio contributivo per gli anni successivi al 2010 è subordinata ad una verifica degli effetti della disposizione e, in ogni caso, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica. A tal fine è previsto un rifinanziamento del Fondo per l'occupazione per 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Tenuto conto:

- del venir meno degli oneri a legislazione vigente pari a circa 500 mln di euro annui, come da bilancio consuntivo INPS 2006, per l'inclusione con effetto dal 1° gennaio 2008 nella base imponibile ai fini contributivi delle quote di erogazioni di secondo livello precedentemente escluse (a seguito di soppressione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 4 del DL n. 67/1997);
- del venir meno delle entrate, a legislazione vigente, del gettito del contributo di solidarietà di cui all'articolo 2, comma 3 del DL n. 67/1997;
- di uno stanziamento annuo di 650 mln di euro per la concessione, nei limiti del predetto importo, di sgravi contributivi sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori con riferimento alle erogazioni di secondo livello secondo i criteri sopra descritti;

dalla disposizione conseguono i seguenti effetti di onerosità per la finanza pubblica:

(in mln di euro)

2008	2009	2010
-310	-310	-310

Gli effetti di medio-lungo periodo in termini di maggiore spesa pensionistica a seguito dell'inclusione nell'imponibile previdenziale della quota di erogazioni di secondo livello precedentemente escluse sono inglobati negli andamenti di medio-lungo periodo della spesa pensionistica indicati nella presente relazione tecnica.



Art. 22 - Detassazione della retribuzione di risultato

La disposizione prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, siano emanate disposizioni finalizzate a realizzare, per l'anno 2008, la deducibilità ai fini fiscali ovvero l'introduzione di misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione di secondo livello di cui all'articolo 21, entro il limite complessivo di 150 milioni di euro per il medesimo anno 2008.

Dalla disposizione conseguono le seguenti minori entrate:

(valori in mln di euro)

2008	2009	2010
-150	0	0

Articolo 23- Soppressione contribuzione aggiuntiva su straordinario

La disposizione è diretta a sopprimere, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il contributo dovuto ai sensi dell' articolo 2, comma 19 della legge n. 549/1995. Il predetto articolo 2, comma 19 prevede che l'esecuzione del lavoro straordinario comporta a carico delle imprese con più di 15 dipendenti il versamento, a favore della Gestione prestazioni temporanee presso l'INPS (a finanziamento della disoccupazione), di un contributo pari al 5% della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese industriali tale misura è elevata al 10 per cento per le ore eccedenti le 44 ore e al 15 per cento, indipendentemente dal numero degli occupati, per quelle eccedenti le 48 ore. Sulla base dei dati di consuntivo INPS il complessivo gettito contributivo ammonta a circa 170 mln di euro su base annua.

Dalla disposizione conseguono, pertanto, le seguenti minori entrate contributive:

Minori entrate contributive - Impatto in termini di indebitamento netto delle PA

(in mln di euro)			
	2008	2009	2010
al lordo effetti fiscali	-170	-175	-180
al netto effetti fiscali	-170	-101	-136



Articolo 24 – Norme in materia di accesso dei giovani al credito

La disposizione prevede l'istituzione di 3 Fondi di rotazione per consentire l'accesso al credito:

- 1) Fondo credito per il sostegno dell'attività intermittente dei lavoratori a progetto;
- 2) Fondo microcredito per il sostegno all'attività dei giovani e in particolare delle donne;
- 3) Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi.

La complessiva dotazione iniziale dei Fondi è pari a 150 milioni di euro per l'anno 2008.

Dalla disposizione conseguono i seguenti oneri:

(in mln di euro)

2008	2009	2010
-150	0	0

Articolo 25

La disposizione, allo scopo di provvedere all'integrazione degli emolumenti spettanti ai titolari degli assegni e dei contratti di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge n. 449/97, in servizio presso le università statali e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca e iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95, prevede un incremento del fondo di finanziamento ordinario delle predette università statali ed enti pubblici di ricerca per 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Dalla disposizione conseguono i seguenti oneri:

(valori assoluti in mln di euro)

2008	2009	2010	2011
-8	-8	-8	0



Articolo 26 - Totalizzazione dei periodi assicurativi e riscatto della durata dei corsi universitari di studio ai fini pensionistici**Commi 1 e 2 - Totalizzazione dei periodi assicurativi**

La disposizione in esame introduce modifiche al regime di totalizzazione dei periodi assicurativi prevedendo:

- per coloro che accedono al pensionamento nei sistemi retributivo e misto, l'estensione, rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2006, della possibilità di cumulare, nei termini previsti dallo stesso decreto legislativo, i periodi assicurativi non coincidenti nelle diverse gestioni previdenziali con riferimento ad una durata minima di tali periodi non inferiore a 3 anni anziché al limite di 6 anni previsto dallo stesso decreto legislativo;
- per coloro che accedono al pensionamento nel sistema contributivo l'eliminazione del vincolo per la possibilità di cumulare periodi contributivi maturati in diverse gestioni pensionistiche di non aver maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale.

Dal complesso delle disposizioni conseguono sia a minori entrate contributive per ricongiunzione relativamente ai soggetti che optano per la totalizzazione sia un incremento di oneri pensionistici.

Sulla base degli elementi amministrativi forniti dagli enti previdenziali e di basi tecniche coerenti con la relazione tecnica allegata al citato decreto legislativo n. 42 del 2006, conseguono i seguenti oneri, alla cui copertura si provvede a valere sulle risorse, già previste a legislazione vigente, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 81/2007, convertito con modificazioni con legge n. 127/2007, che sono corrispondentemente ridotte. In sintesi:

EFFETTO COMPLESSIVO (in mln di euro)

	2008	2009	2010
Maggiori oneri pensionistici al lordo fisco	-50	-109	-133
Maggiori oneri pensionistici al netto fisco	-43	-92	-112
Minori entrate per ricongiunzione al lordo fisco	-140	-76	-50
Minori entrate per ricongiunzione al netto fisco	-107	-58	-38
Effetto complessivo al lordo fisco	-190	-185	-183
Effetto complessivo al netto fisco	-150	-150	-150
Copertura mediante riduzione Fondo art.5 DL 81/2007, conv. con L. n. 127/2007	150	150	150
Effetto complessivo sui saldi di finanza pubblica	0	0	0

Gli oneri sopraindicati includono quelli relativi agli enti previdenziali di diritto privato, atteso che pur non godendo di trasferimenti dal bilancio dello Stato, i medesimi enti sono inglobati nell'aggregato delle Pubbliche Amministrazioni, derivando, quindi, dalla disposizione un maggiore onere nell'ambito del Conto delle PA per il quale viene assicurata dalla copertura adeguata compensazione.

Gli effetti di medio-lungo periodo derivanti dalle disposizioni relative ai soggetti per i quali le pensioni sono calcolate interamente con il sistema contributivo sono da considerarsi comunque inglobati nella proiezione degli oneri sopraindicati in quanto compensati dal progressivo venir meno



dei maggiori oneri relativi ai soggetti per i quali le pensioni sono calcolate con i sistemi retributivo e misto.

Comma 3 - Riscatto della durata dei corsi universitari di studio ai fini pensionistici

La disposizione prevede misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici degli anni relativi ai corsi di studio di laurea. In particolare è previsto:

- la possibilità, con riferimento alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, di rateizzare in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione;
- per i lavoratori la cui pensione viene liquidata con il sistema contributivo, inoltre:
 - a) la validità dei periodi riscattati ai fini del raggiungimento del diritto a pensione;
 - b) la facoltà aggiuntiva, rispetto a quanto comunque previsto dalla legislazione vigente, di riscatto degli anni di laurea versando un importo, per anno, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/90, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti (complessivamente circa 4.500 euro nel 2008) per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. Tale contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato ovvero detraibile dai soggetti di cui lo stesso risulta fiscalmente a carico nei misuri del 19% dell'imposta stessa. Il predetto importo di riferimento è annualmente rivalutato.

Dalla disposizioni conseguono le seguenti minori entrate, cui viene assicurata copertura per 50 mln di euro su base annua a valere sulle risorse, già previste a legislazione vigente, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 81/2007, convertito con modificazioni con legge n. 127/2007, che sono corrispondentemente ridotte.

Le sopraindicate minori entrate per la finanza pubblica sono state valutate sulla base delle seguenti ipotesi:

- a) minori entrate per le nuove domande di riscatto che a normativa vigente avrebbero beneficiato di una minore possibilità di rateizzazione e maggiore onere per riduzione del tasso di interesse per rateizzazione;
- b) maggiori entrate per effetto della previsione di un incremento di circa 12.000 domande di riscatto all'anno, di cui 6.500 per effetto della rateizzazione più vantaggiosa e circa 5.500 per effetto della possibilità di detrazione fiscale dell'onere annuo fisso di circa 4.500 euro da parte dei soggetti per i quali risulta fiscalmente a carico il giovane laureato non iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, il quale non abbia ancora iniziato l'attività lavorativa;
- c) minori entrate fiscali per effetto dell'estensione della deducibilità e detraibilità fiscale per i soggetti indicati alla lettera c) (ipotesi di 5.500 soggetti all'anno, per un valore medio di anni di laurea ipotizzato in 4).

Nel dettaglio:

(valori assoluti in mln di euro)

	2008	2009	2010	2011	2012
a)	-20	-57	-95	-132	-165
b)	13	39	66	93	121
c)	-1	-2	-4	-5	-6
totale	-8	-20	-33	-44	-50



Per gli anni successivi lo stratificarsi delle maggiori entrate risulta essere in grado di compensare gli effetti derivanti dall'incremento del periodo di rateizzazione degli oneri di riscatto rispetto alla legislazione vigente.

In considerazione della circostanza che, pur essendo la disposizione in esame finalizzata all'incremento dell'istituto del riscatto attraverso le previste agevolazioni, vi è comunque un carattere di aleatorietà, soprattutto nel breve periodo, nella stima della dimensione delle nuove domande e delle relative conseguenti maggiori entrate, viene assicurata sin dal 2008 la copertura dell'onere di regime. Pertanto gli effetti della disposizione sui saldi di finanza pubblica risultano essere i seguenti:

(valori assoluti in mln di euro)

	2008	2009	2010	2011	2012
Minori entrate derivanti dalla disposizione in esame	-50	-50	-50	-50	-50
Copertura mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 5 del DL n. 81/2007, conv. con legge n. 127/2007	+50	+50	+50	+50	+50
Effetto complessivo	0	0	0	0	0

Per quanto attiene agli effetti di maggiore spesa pensionistica per effetto importo (incrementi di pensione maturata) e anticipo del pensionamento per i soggetti che nel sistema contributivo potranno utilizzare gli anni riscattati effettivamente per la maturazione del requisito minimo per l'accesso, i medesimi si manifesteranno nel medio-lungo termine e sono inglobati nelle valutazioni relative all'evoluzione di medio lungo-termine della spesa in rapporto al PIL indicate nella presente relazione tecnica.



Articolo 27 – Interventi in materia di iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge n. 335/95**Comma 1**

La disposizione prevede, con effetto dal 1° gennaio 2008:

- a) l'incremento dell'aliquota contributiva pensionistica (a normativa vigente pari al 23%), corrisposta alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge n. 335/95 dai lavoratori non iscritti ad altre forme pensionistiche, e della relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche al 24% per l'anno 2008, al 25% per l'anno 2009 e al 26% dall'anno 2010;
- b) l'incremento dell'aliquota contributiva pensionistica, corrisposta alla medesima gestione separata dai rimanenti iscritti rispetto a quelli indicati in a), e della relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche al 17% dal 2008

Sulla base dei seguenti parametri:

a) Lavoratori non iscritti ad altre forme pensionistiche

- stima monte redditi lavoratori non iscritti ad altre forme pensionistiche: circa 17 mld di euro nel 2008 (tale stima è stata effettuata mantenendo, prudenzialmente, un valore leggermente inferiore a quello risultante per l'anno 2006 dai dati di consuntivo per tale anno e non considerando alcun sviluppo incrementale. Ciò nell'ipotesi prudenziale che tale sviluppo sia in parte assorbito dagli effetti indotti dalla regolamentazione introdotta dagli articoli 61 – 69 del decreto legislativo n. 276/2003, da effetti comportamentali conseguenti agli incrementi di aliquota deliberati successivamente);
- aliquote contributive non iscritti ad altre forme di previdenza:

	2008	2009	dal 2010
Aliquota contributiva pensionistica vigente	23,0%	23,0%	23,0%
Aliquota contributiva pensionistica disposizione in esame	24,0%	25,0%	26,0%

- aliquota fiscale: circa 25% (gli effetti fiscali indotti per la quota corrisposta dal committente sono computati con il meccanismo del saldo-acconto)

conseguono le seguenti maggiori entrate:

Maggiori entrate contributive - Impatto in termini di indebitamento netto delle PA
(in mln di euro)

	2008	2009	2010
al lordo effetti fiscali	170	340	510
al netto effetti fiscali	153	258	382

Dagli incrementi delle aliquote di computo delle prestazioni pensionistiche conseguono effetti di maggiore spesa di entità molto contenuta nel breve periodo e da considerarsi inglobati nell'ambito del carattere prudenziale delle valutazioni sopra esposte. Nel medio lungo periodo l'incremento della spesa pensionistica è valutabile nell'ordine di 0,01% del PIL dal 2040 crescente fino a 0,02% del PIL nel 2050.

b) Rimanenti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge n. 335/95

— stima monte redditi rimanenti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge n. 335/95 (lavoratori titolari di pensione diretta e lavoratori già iscritti ad altre forme pensionistiche: aliquota contributiva pensionistica vigente 16%) anno 2008: circa 10,7 mld;

— aliquota contributiva pensionistica disposizione in esame: 17% dal 2008

conseguono le seguenti maggiori entrate:

Impatto in termini di indebitamento netto delle PA
(in mln di euro)

	2008	2009	2010
entrate contributive al lordo effetti fiscali	107	107	109
entrate contributive al netto effetti fiscali	90	69	79
Maggiori oneri per maggiori prestazioni	0	-1	-2
Effetto complessivo al netto effetti fiscali	90	68	77

Pertanto dalla disposizione conseguono complessivamente i seguenti effetti:

Impatto in termini di indebitamento netto delle PA
(in mln di euro)

	2008	2009	2010
al lordo effetti fiscali	277	446	617
al netto effetti fiscali	243	326	459

Comma 2

La disposizione prevede per la gestione separata presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), la possibilità che vengano definite, con delibere approvate dal predetto Istituto, nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509:

a) **armonizzazione delle aliquote contributive** a quelle vigenti presso la gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

La disposizione può determinare maggiori entrate contributive, i cui effetti positivi non possono però essere scontati nel provvedimento, in quanto subordinati all'effettivo esercizio

da parte dell'INPGI, nell'ambito della propria autonomia, della possibilità di adottare le necessarie modifiche regolamentari;

- b) **incentivazione per la stabilizzazione degli iscritti alla gestione separata presso l'INPGI in analogia a quanto previsto dai commi 1202 e seguenti della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007)**

La legge finanziaria per il 2007 ha previsto la possibilità di promuovere la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, in rapporti di lavoro subordinato, attraverso la stipula di accordi tra committenti datori di lavoro e associazioni sindacali, a seguito dei quali i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale.

L'efficacia della conciliazione è condizionata all'adempimento dell'obbligo per il solo datore di lavoro del versamento, alla gestione separata di un contributo straordinario, finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, per una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti, per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.

Pertanto, la disposizione può determinare minori entrate per l'ente previdenziale, valutate dall'INPGI, sulla base dei propri dati amministrativi, in un importo massimo pari a circa 32 milioni di euro per l'anno 2008.

Si osserva infine che non vengono scontati, in via prudenziale, gli effetti positivi connessi all'ampliamento della base imponibile ai fini contributivi, nonché alla maggiore aliquota contributiva applicabile ai lavoratori subordinati.

Pertanto gli effetti finanziari derivanti dal comma 2 risultano i seguenti:
(in mln di euro)

2008	2009	2010
-32	0	0

Articolo 29 – Indennità di disoccupazione per lavoratori sospesi

La disposizione prevede che per l'anno 2008 le indennità ordinarie di disoccupazione di cui all'articolo 13, commi 7 e 8, del DL n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2005, siano riconosciute, nei limiti di spesa di 20 milioni di euro per tale anno esclusivamente in base ad intese stipulate in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali, recepite entro il 30 marzo 2008 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto individua, altresì, l'ambito territoriale e settoriale cui appartengono le imprese che sospendono i lavoratori ed il numero dei beneficiari, anche al fine del rispetto dei limiti di spesa previsti (20 mln di euro per l'anno 2008).

Dalla disposizione conseguono i seguenti maggiori oneri:

(in mln di euro)

2008	2009	2010
-20	0	0



Articolo 30 – Modifiche all'articolo 17 della legge n. 84/1994 in materia di fornitura di lavoro portuale temporaneo

La disposizione è diretta nel limite di 12 mln di euro per l'anno 2008 a concedere ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali un'indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile.

A tale onere si provvede nell'ambito delle risorse destinate per il medesimo anno 2008 dal disegno di legge finanziaria 2008 (articolo 65 AS 1817) agli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori – ammortizzatori sociali in deroga.

000

Ai fini dell'attuazione del "Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili" del 23 luglio 2007 sono inoltre previste agli articoli 8, 9 e 28 deleghe legislative in materia di ammortizzatori sociali, mercato del lavoro e occupazione femminile dall'attuazione delle quali non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come espressamente previsto dall'articolo 32 (copertura finanziaria).

Dal complesso delle norme di attuazione del "Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili" del 23 luglio 2007 derivano, pertanto, gli effetti finanziari di seguito riportati. Le relative disposizioni hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, all'interno della quale è previsto uno specifico Fondo (articolo 62 AS 1817) a valere sulle cui risorse è assicurata la copertura dei sottoindicati oneri, con corrispondente riduzione delle predette risorse. Ciò con esclusione degli oneri di cui all'articolo 26 (totalizzazione e riscatti laurea) cui si fa fronte a valere sulle risorse, già previste a legislazione vigente, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 81/2007.



Effetti in termini di saldo netto da finanziare (valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica, + effetti positivi per la finanza pubblica)

SALDO NETTO DA FINANZIARE

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
articolo 1 - Modifica requisiti di accesso al pensionamento anticipato - commi da 1 a 3	-59	-640	-1.690	-2.150	-1.223	-1.253
articolo 1 - revisione decorrenze vecchiaia e 40 anni - comma 5	270	126	-383	-272	0	0
articolo 2 - aumento contributivo a carico lavoratori dello 0,09%	0	0	0	393	365	392
articolo 5 - soppressione per l'anno 2008 dell'indicizzazione ai prezzi per le pensioni di importo superiore a 8 volte il minimo INPS	135	136	136	137	137	137
articolo 6 - benefici previdenziali lavoratori amminato	-18	-21	-42	-42	-42	-42
articolo 8 - interventi in materia di ammortizzatori sociali	-801	-843	-888	-906	-924	-936
articolo 15 - revisione trattamenti di disoccupazione agricola	-150	-150	-151	-152	-153	-154
articolo 16 - incentivi per nuove assunzioni in agricoltura	-10	0	0	0	0	0
articolo 17 - incentivi in materia di sicurezza lavoro settore agricolo	-20	-20	-20	-20	-20	-20
articolo 18 - finanziamento formazione in agricoltura	-14	-15	-15	-15	-15	-15
articolo 21 - fondo sgravi retribuzione secondo livello	-310	-310	-310	-310	-310	-310
articolo 22 - detassazione premi risultato	-150	0	0	0	0	0
articolo 23 - soppressione contribuzione aggiuntiva su straordinario	-170	-101	-136	-140	-144	-148
articolo 24 - fondi credito giovani	-150	0	0	0	0	0
articolo 25 - incremento assegni di ricerca per il triennio 2008-2010	-8	-8	-8	0	0	0
articolo 26 - totalizzazione e riscatto laurea (*)	-200	-200	-200	-200	-200	-200
articolo 27, comma 1 - incrementi contributivi iscritti gestione separata INPS	243	326	459	429	431	451
articolo 27, comma 2 - incentivi stabilizzazione iscritti Inpgi	-32	0	0	0	0	0
articolo 29 - indennità di disoccupazione lavoratori sospesi	-20	0	0	0	0	0
Totale oneri	-1.464	-1.720	-3.248	-3.248	-2.098	-2.098
Riduzione Fondo in disegno di legge finanziaria 2008	1.264	1.520	3.048	3.048	1.898	1.898
Riduzione Fondo articolo 5 comma 8 DL n. 81/2007, conv con legge n. 127/2007 (*)	200	200	200	200	200	200
Effetto complessivo	0	0	0	0	0	0



Effetti in termini di indebitamento netto (valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica, + effetti positivi per la finanza pubblica)

INDEBITAMENTO NETTO

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
articolo 1 - Modifica requisiti di accesso al pensionamento anticipato - commi da 1 a 3	-59	-640	-1.690	-2.150	-1.223	-1.253
articolo 1 - revisione decorrenze vecchiaia e 40 anni - comma 5	270	126	-383	-272		
articolo 2 - aumento contributivo a carico lavoratori dello 0,09%	0	0	0	393	365	392
articolo 5 - soppressione per l'anno 2008 dell'indicizzazione ai prezzi per le pensioni di importo superiore a 8 volte il minimo INPS	135	136	136	137	137	137
articolo 6 - benefici previdenziali lavoratori aminato	-18	-21	-42	-42	-42	-42
articolo 8 - interventi in materia di ammortizzatori sociali	-582	-605	-643	-658	-674	-685
articolo 15 - revisione trattamenti di disoccupazione agricola	-90	-90	-91	-92	-94	-96
articolo 16 - incentivi per nuove assunzioni in agricoltura	-10					
articolo 17 - incentivi in materia di sicurezza lavoro settore agricolo	-20	-20	-20	-20	-20	-20
articolo 18 - finanziamento formazione in agricoltura	-14	-15	-15	-15	-15	-15
articolo 21 - fondo sgravi retribuzione secondo livello	-310	-310	-310	-310	-310	-310
articolo 22 - detassazione premi risultato	-150					
articolo 23 - soppressione contribuzione aggiuntiva su straordinario	-170	-101	-136	-140	-144	-148
articolo 24 - fondi credito giovani	-150					
articolo 25 - incremento assegni di ricerca per il triennio 2008-2010	-8	-8	-8			
articolo 26 - totalizzazione e riscatto laurea (*)	-200	-200	-200	-200	-200	-200
articolo 27, comma 1 - incrementi contributivi iscritti gestione separata INPS	243	326	459	429	431	451
articolo 27, comma 2 - incentivi stabilizzazione iscritti Inpgi	-32					
articolo 29 - indennità di disoccupazione lavoratori sospesi	-20					
Totale oneri	-1.185	-1.422	-2.943	-2.940	-1.789	-1.789
Riduzione Fondo in disegno di legge finanziaria 2008	985	1.222	2.743	2.740	1.589	1.589
Riduzione Fondo articolo 5 comma 8 DL n. 81/2007, conv con legge n. 127/2007 (*)	200	200	200	200	200	200
Effetto complessivo	0	0	0	0	0	0



Ai fini della copertura, tenuto conto che, in caso di oneri di durata pluriennale con un profilo crescente nel tempo, la giurisprudenza costituzionale (sentenze Corte Costituzionale n. 384/1991 e n. 25/1993), ripresa e confermata più volte dalla Corte dei Conti, ha sancito che, mentre per gli esercizi considerati nel bilancio triennale è necessaria una puntuale indicazione delle risorse finanziarie disponibili, per quelli successivi la previsione delle risorse, destinate a far fronte ai relativi oneri, deve risultare in modo ragionevole e credibile. Tale credibilità e ragionevolezza si realizza quando sussiste un equilibrio tra onere coperto nell'anno di massima esposizione compreso nel bilancio triennale ed onere a regime negli esercizi successivi. Pertanto dall'anno 2012 è assicurata la copertura dell'onere massimo per il periodo successivo al triennio (tenuto conto degli sviluppi pluriennali sia delle voci di costo sia delle voci di maggiori entrate).



Appendice - Effetti di medio-lungo periodo in termini di incidenza della spesa pensionistica sul prodotto interno lordo


Le valutazioni sono state effettuate mediante il modello di previsione della spesa pensionistica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prendendo a riferimento lo scenario nazionale base⁸ che adotta le previsioni demografiche elaborate dall'Istat - scenario centrale.

Le previsioni tengono conto dell'aggiornamento del quadro macroeconomico per l'anno 2007 effettuato in sede di Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2008.

Differente incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL nel medio-lungo periodo (in valori percentuali: con il segno negativo è indicata una maggiore incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL)

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
-0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Di seguito si rappresentano anche gli andamenti dell'incidenza della spesa pensionistica sul PIL elaborati a confronto in base alla normativa vigente e a quella derivante dal complesso delle disposizioni esaminate:



⁸ Sulla base delle ipotesi demografiche e macroeconomiche adottate la dinamica reale del PIL si attesta mediamente tra l'1,4-1,5% medio annuo nell'intero periodo di previsione. Al fine di cogliere gli andamenti di lungo periodo dei fattori che condizionano gli equilibri strutturali del sistema pensionistico (quali le trasformazioni demografiche, la modificazione della struttura dei tassi di attività e di occupazione, la dinamica di lungo periodo della produttività), per il periodo 2008-2011, lo scenario nazionale base assume, in coerenza con la scelta già operata nelle precedenti previsioni, un tasso di crescita del PIL reale sostanzialmente in linea con l'andamento medio degli ultimi quindici - venti anni.



Conclusivamente, rispetto alla normativa vigente, con la complessiva disciplina in esame in materia pensionistica:

- a) si introduce una maggiore gradualità nel processo di elevazione dei requisiti minimi generali per l'accesso anticipato (mantenendo, a regime, requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato sostanzialmente analoghi a quelli originariamente previsti dalla legge n. 243/2004);
- b) si introduce una deroga di carattere strutturale per particolari categorie di lavoratori, che prevede, nel limite di determinate risorse finanziarie di uno specifico Fondo, l'accesso al pensionamento anticipato a requisiti inferiori a quelli generali con un requisito anagrafico minimo inferiore al massimo di 3 anni rispetto a quello generale e comunque con età minima di 57 anni crescente nel tempo, fermi restando i 35 anni di contributi e il regime delle decorrenze introdotto dalla legge n. 243/2004;
- c) viene rivisto per un periodo limitato il regime delle decorrenze per coloro che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di anzianità e introdotto per il medesimo periodo un regime delle decorrenze anche per coloro che accedono al pensionamento di vecchiaia;
- d) è ridotta da 10 a 3 anni la periodicità prevista dalla normativa attualmente vigente per la rideterminazione dei coefficienti di trasformazione e viene reso il relativo procedimento più semplificato, riconducendo pienamente il medesimo nella sfera dell'azione amministrativa con conseguente maggiore certezza del rispetto delle scadenze fissate.

In via di sintesi, dal punto di vista finanziario e della incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL, le modifiche complessivamente introdotte comportano, a partire dal 2009, un incremento dell'incidenza della spesa in rapporto al PIL nel breve periodo che raggiunge il massimo nel 2011 (circa 0,1-0,15 punti percentuali di PIL) per poi ridursi progressivamente fino a azzerarsi completamente a partire dal 2030-2035. Infatti, nel medio-lungo termine le economie conseguenti dalla riduzione da dieci a tre anni della periodicità della rideterminazione dei coefficienti di trasformazione (articolo 3) sono tali da compensare gli effetti di incremento delle aliquote di computo pensionistiche, di potenziamento delle tutele per contribuzione figurativa, totalizzazione e riscatti per laurea, di ampliamento della base imponibile ai fini contributivi previste dalle norme in esame attuative del Protocollo del 23 luglio 2007.

In ogni caso si evidenzia che gli andamenti sopra descritti sono condizionati dal concreto realizzarsi delle ipotesi assunte a base delle valutazioni nell'ambito della puntuale definizione dei soggetti e delle procedure accertative dei lavoratori beneficiari di deroghe rispetto ai requisiti generali di accesso al pensionamento. Quanto sopra costituisce il presupposto necessario affinché non siano alterati in modo sostanziale gli andamenti di breve e medio-lungo periodo della spesa pensionistica e la sostenibilità di medio-lungo periodo della finanza pubblica in relazione, in particolare, al percorso di rientro del debito pubblico, conseguenti dalla legislazione attualmente vigente e inglobati nell'ambito dell'aggiornamento del Patto di stabilità e crescita.

Si segnala che la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), potrebbe non consentire di operare in via immediata, concreta e automatica all'interno del sistema pensionistico.



DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

NORME IN MATERIA PREVIDENZIALE

ART. 1.

*(Modifica dei requisiti di accesso
al pensionamento anticipato)*

1. La Tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituita dalle Tabelle A e B contenute nell'Allegato n. 1 alla presente legge.

2. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è così modificato:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento, dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni »;

2) alla lettera *b*) il numero 2 è sostituito dal seguente:

« 2) con un'anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge »;

3) l'ultimo periodo della lettera *c*) è sostituito dal seguente:

« Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dell'anno avendo come riferimento per l'anno 2009 i requisiti previsti per il primo semestre dell'anno. »;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro l'anno 2012, può essere stabilito il differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti di somma di età anagrafica e anzianità contributiva e di età anagrafica minima indicato dal 2013 nella Tabella B allegata alla presente legge, qualora sulla base di specifica verifica da effettuarsi, entro il 30 settembre 2012, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato, risultasse che gli stessi effetti finanziari conseguenti dall'applicazione della Tabella B siano tali da assicurare quelli programmati con riferimento ai requisiti di accesso al pensionamento indicati a regime dal 2013 nella medesima Tabella B. »;

c) al comma 8, le parole: « 1° marzo 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 20 luglio 2007 »;

d) dopo il comma 18, è inserito il seguente:

« 18-*bis*. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007, che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 »;

e) il comma 19 è così modificato:

1) le parole: « 10.000 domande di pensione » sono sostituite dalle seguenti: « 15.000 domande di pensione »;

2) le parole: « di cui al comma 18 » ove ricorrono sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 18 e 18-*bis* ».

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo quanto previsto dai sottoindicati criteri:

a) previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le

modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere *c)* e *d)*, della legge 23 agosto 2004, n. 243;

b) i lavoratori siano impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di cui alla successiva lettera *c)*, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta « linea catena » che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;

c) i lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *b)*, devono aver svolto nelle attività di cui alla lettera medesima:

1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;

2) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa;

d) stabilire la documentazione e gli elementi di prova in data certa attestanti l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche con riferimento alla dimensione

e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente comma, e disciplinare il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva;

e) assicurare, nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito, la cui dotazione finanziaria è di 83 milioni di euro per il 2009, 200 milioni per il 2010, 312 milioni per il 2011, 350 milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal 2013;

f) prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui alle lettere c) e d) emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui alla lettera e), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne dia notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Il Governo si impegna, previa verifica del rispetto del principio della compensazione finanziaria, a stabilire entro il 2011, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, la disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime.

5. In attesa della definizione del regime delle decorrenze di cui al comma 4, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti i quali, sulla base di quanto sotto disciplinato, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, è stabilito quanto segue:

a) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora

risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione possono accedere al pensionamento sulla base del regime delle decorrenze stabilito dall'articolo 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo;

c) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo;

d) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. Il Governo, allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività.

ART. 2.

(Razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali).

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: « e-bis) limitatamente agli enti previdenziali pubblici, creazione di modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune di attività strumentali. ».

2. Ai fini di cui al comma 1, il Governo presenta entro il 31 dicembre 2007 un piano industriale volto a razionalizzare il sistema degli enti previdenziali e assicurativi e a conseguire, nell'arco del decennio, risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro.

3. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dal comma 1 del presente articolo, i provvedimenti di carattere orga-

nizzatorio e di preposizione ad uffici di livello dirigenziale degli enti previdenziali pubblici resisi vacanti sono condizionati al parere positivo delle amministrazioni vigilanti e del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato alla verifica della coerenza dei provvedimenti agli obiettivi di cui al comma 1 del citato articolo 28.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, a decorrere dal 1° gennaio 2011 l'aliquota contributiva riguardante i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, è elevata di 0,09 punti percentuali. Con effetto dalla medesima data sono incrementate in uguale misura le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti mezzadri e coloni iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, nonché quelle relative agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche sono incrementate, a decorrere dalla medesima data, in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento.

5. In funzione delle economie rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, da accertarsi con il procedimento di cui all'ultimo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono corrispondentemente rideterminati gli incrementi delle aliquote contributive di cui al comma 4, a decorrere dall'anno 2011. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per l'accertamento delle economie riscontrate in seguito all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, rispetto alle previsioni della spesa a normativa vigente degli enti previdenziali pubblici quali risultanti dai bilanci degli enti medesimi.

ART. 3.

(Coefficienti di trasformazione).

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituita una Commissione composta da dieci esperti, di cui due indicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sei indicati dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con il compito di proporre entro il 31 dicembre 2008, modifiche dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo e nel rispetto delle procedure europee, che tengano conto:

a) delle dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie che incidono sulla determinazione dei coefficienti medesimi;

b) dell'incidenza dei percorsi lavorativi discontinui, anche al fine di verificare l'adeguatezza degli attuali meccanismi di tutela delle pensioni più basse e di proporre meccanismi di solidarietà e garanzia; nonché di proporre politiche attive che possano favorire il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60 per cento, con riferimento all'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti;

c) del rapporto intercorrente tra l'età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività.

2. La Commissione di cui al comma 1 inoltre valuta nuove possibili forme di flessibilità in uscita collegate al sistema contributivo, nel rispetto delle compatibilità di medio-lungo periodo del sistema pensionistico. Dalla costituzione e dal funzionamento della Commissione non de-

vono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. In fase di prima rideterminazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 1, comma 11, della medesima legge, la Tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995 è sostituita, con effetto dal 1° gennaio 2010, dalla Tabella A contenuta nell'Allegato n. 2 alla presente legge.

4. All'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole da « il Ministro del lavoro » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è rideterminato ogni tre anni il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6. ».

5. Il Governo procede con cadenza decennale alla verifica della sostenibilità ed equità del sistema pensionistico con le parti sociali.

ART. 4.

(Contributo di solidarietà per gli iscritti ed i pensionati dei fondi speciali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, recanti norme finalizzate all'introduzione di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo volo, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di un contributo limitato nell'ammontare e nella durata;

b) ammontare della misura del contributo in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente

alla legge 8 agosto 1995, n. 335, ed alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria.

ART. 5.

(Sospensione dell'indicizzazione delle pensioni superiori a otto volte il minimo).

1. Per l'anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

ART. 6.

(Benefici previdenziali per esposizione all'amianto).

1. Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il diritto ai benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, per i periodi di esposizione riconosciuti per effetto della disposizione di cui al comma 1, spetta ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

(Rivalutazione indennizzi per danno biologico).

1. In attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella « tabella indennizzo danno biologico », di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio 2007 dall'INAIL, fino ad un massimo di 50 milioni di euro, è destinata all'aumento in via straordinaria delle indennità dovute dallo stesso INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico di cui al citato articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000, tenendo conto della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT, delle retribuzioni di riferimento per la liquidazione delle rendite, intervenuta per gli anni dal 2000 al 2007.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

CAPO II

NORME IN MATERIA
DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

ART. 8.

*(Interventi in materia
di ammortizzatori sociali).*

1. Per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008 la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata a otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. È riconosciuta la contribuzione figurativa per l'intero periodo di percezione del trattamento nel limite massimo delle durate legali previste dal presente comma. La percentuale di commisurazione alla retribuzione della predetta indennità è elevata al sessanta per cento per i primi sei mesi ed è fissata al cinquanta per cento per i successivi due mesi e al quaranta per cento per gli ulteriori mesi. Gli incrementi di misura e di durata di cui al presente comma non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2. Per i trattamenti di disoccupazione non agricola in pagamento dal 1° gennaio 2008 la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo

1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è rideterminata al trentacinque per cento per i primi 120 giorni e al quaranta per cento per i successivi giorni fino a un massimo di 180 giorni. Per i medesimi trattamenti, il diritto all'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.

3. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 2008, gli aumenti di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni, sono determinati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità all'articolo 117 della Costituzione ed agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere ed alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito.

5. La delega di cui al comma 4 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza di-

stinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;

b) modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori ed alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;

c) previsione per i soggetti che beneficino dei trattamenti di disoccupazione della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;

d) progressiva estensione ed armonizzazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa;

e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;

f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, anche al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;

g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto femminile, nonché l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;

h) potenziare i servizi per l'impiego, in connessione con l'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione ed inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di

forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito.

CAPO III

NORME IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO

ART. 9.

*(Delega al Governo in materia
di mercato del lavoro).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità all'articolo 117 della Costituzione ed agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere ed alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di:

- a) servizi per l'impiego;
- b) incentivi all'occupazione;
- c) apprendistato.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) potenziamento dei sistemi informativi e di monitoraggio per una velocizzazione e semplificazione dei dati utili per la gestione complessiva del mercato del lavoro;

b) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e agenzie private, tenuto conto della centralità dei servizi pubblici, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;

c) programmazione e pianificazione delle misure relative alla promozione dell'invecchiamento attivo verso i lavoratori e le imprese;

d) promozione del patto di servizio come strumento di gestione adottato dai servizi per l'impiego per interventi di politica attiva del lavoro;

e) revisione delle procedure amministrative.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *b)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) incrementare i livelli di occupazione stabile;

b) migliorare, in particolare, il tasso di occupazione delle donne, dei giovani e delle persone ultracinquantenni;

c) ridefinire, ai fini di cui alle lettere *a)* e *b)*, la disciplina del contratto di inserimento;

d) prevedere aumenti contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle dodici ore settimanali al fine di promuovere, soprattutto nei settori dei servizi, la diffusione di contratti di lavoro con orario giornaliero più elevato;

e) prevedere, nell'ambito del complessivo riordino della materia, incentivi per la stipula di contratti a tempo parziale con orario giornaliero elevato ed agevolazioni per le trasformazioni, anche temporanee e reversibili, di rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo parziale avvenute su

richiesta di lavoratrici o lavoratori e giustificate da comprovati compiti di cura;

f) prevedere specifiche misure volte all'inserimento lavorativo dei lavoratori socialmente utili.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva;

b) individuazione di *standard* nazionali di qualità della formazione in materia di profili professionali e percorsi formativi, certificazione delle competenze, validazione dei progetti formativi individuali e riconoscimento delle capacità formative delle imprese, anche al fine di agevolare la mobilità territoriale degli apprendisti;

c) con riferimento all'apprendistato professionalizzante individuazione di meccanismi in grado di garantire l'attuazione uniforme ed immediata su tutto il territorio nazionale della relativa disciplina;

d) adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato.

ART. 10.

(Disposizioni in tema di occupazione delle persone con disabilità).

1. L'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. (*Assegno mensile*) — 1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'asse-

gnazione della pensione di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all'INPS ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'INPS. »

2. Il comma 249 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

3. La legge 12 marzo 1999, n. 68, è così modificata:

a) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« ART. 12. (*Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative*) – 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, nonché con i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, di seguito denominati soggetti ospitanti, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 6, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;

b) computabilità ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera *a*);

c) impiego del disabile presso i soggetti ospitanti di cui al comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;

d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:

1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare ai soggetti ospitanti; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente ai soggetti ospitanti di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;

2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;

3) descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo.

3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili. »;

b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« ART. 12-bis. (*Convenzioni di inserimento lavorativo*) — 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12 gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), di seguito denominati soggetti conferenti, ed i soggetti di cui al comma 3 del presente articolo, di seguito denominati soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate all'assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro.

2. La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 10 per cento della quota di riserva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), con arrotondamento all'unità più vicina.

3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:

a) individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso, effettuata dagli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, e definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo;

b) durata non inferiore a tre anni;

c) determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. È consentito il conferimento di più commesse di lavoro;

d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle per-

sone disabili da parte del soggetto destinatario.

4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi; le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo n. 155 del 2006; i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1. Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere in corso procedure concorsuali;

b) essere in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni;

c) essere dotati di locali idonei;

d) non avere proceduto nei 12 mesi precedenti l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, esclusi quelli per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;

e) avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di *tutor*.

5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti può:

a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni;

b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera *c)*; in tal caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti delle disponibilità ivi previste, con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse.

6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in convenzione viene effettuata dai servizi incaricati delle attività di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, saranno definiti modalità e criteri di attuazione di quanto previsto nel presente articolo »;

c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« ART. 13. (*Incentivi alle assunzioni*) 1. Nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, pubblicato sulla GUCE L 337/3 del 13 dicembre 2002, le regioni e le province autonome possono concedere un contributo all'assunzione, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4 e nei limiti delle disponibilità ivi indicate:

a) nella misura non superiore al 60 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ovvero con *handicap* intellettuale e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;

b) nella misura non superiore al 25 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,

abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera *a*);

c) in ogni caso, l'intensità lorda del contributo all'assunzione deve essere calcolata sul costo salariale da corrispondere al lavoratore disabile per un periodo di un anno successivo all'assunzione.

2. Possono essere ammesse ai contributi di cui al comma 1 le assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni devono essere realizzate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento di riparto di cui al comma 4. La concessione del contributo è subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto, dell'esperimento del periodo di prova con esito positivo.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, hanno proceduto all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili con le modalità di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008, annualmente ripartito fra le regioni e le province autonome proporzionalmente alle richieste presentate e ritenute ammissibili secondo le modalità ed i criteri definiti nel decreto di cui al comma 5.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispon-

dente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Le regioni e le province autonome disciplinano, nel rispetto delle disposizioni introdotte con il decreto di cui al comma 5, i procedimenti per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

9. Le regioni e le province autonome, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, comunicano annualmente, con relazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un resoconto delle assunzioni finanziate con le risorse del Fondo di cui al comma 4.

10. Il Governo, ogni due anni, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste ».

4. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

ART. 11.

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368).

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole: « inferiore a sei mesi » sono inserite le seguenti: « nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-*bis*, »;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-*bis*. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.

4-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

4-*quater*. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

4-*quinqüies*. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello

stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.

4-*sexies*. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-*quater* e 4-*quinquies* può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ».

2. L'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è così modificato:

a) le lettere c) e d) del comma 7 sono sostituite dalle seguenti:

« c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;

d) con lavoratori di età superiore a 55 anni »;

b) sono abrogati i commi 8, 9 e 10;

c) al comma 4 sono premesse le seguenti parole: « In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4-*bis*, ».

3. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2003, n. 276, le parole: « all'articolo 5, commi 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 5, commi 3 e seguenti ».

4. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

a) i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano fino al termine previsto dal contratto, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dal presente articolo;

b) il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge si computa, insieme ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al citato comma 4-*bis*, decorsi 15 mesi dalla medesima data.

ART. 12.

*(Norme in materia di lavoro
a tempo parziale).*

1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 7:

1) nel primo periodo, le parole: « le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9, » sono sostituite dalle seguenti: « i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono, nel rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 9, » e la parola: « concordare » è sostituita dalla seguente: « stabilire »;

2) nel terzo periodo, le parole da: « I contratti collettivi » fino alla parola: « stabiliscono: » sono sostituite dalle seguenti: « I predetti contratti collettivi stabiliscono: »;

b) al comma 8, la parola: « L'esercizio » è sostituita dalle seguenti: « L'esercizio, ove previsto dai contratti collettivi di cui al comma 7 e nei termini, condizioni e modalità ivi stabiliti, »;

c) il comma 9 è sostituito dal seguente: « 9. Nel caso in cui i contratti collettivi dispongano ai sensi del comma 7 è comunque richiesto l'accordo individuale del lavoratore o della lavoratrice qualora il contratto di lavoro a tempo parziale sia stato motivato da comprovati compiti di cura »;

d) dopo l'articolo 12-*bis* è inserito il seguente:

« ART. 12-*ter.* — (*Diritto di precedenza*).
— 1. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con con-

tratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale ».

ART. 13.

*(Abrogazione dell'istituto
del lavoro intermittente).*

1. Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati.

ART. 14.

(Interventi per il settore dell'edilizia).

1. Il comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 5. Entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo precede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al comma 2. Decorsi trenta giorni dalla predetta data del 31 luglio e sino all'adozione del menzionato decreto, si applica la riduzione determinata per l'anno precedente, salvo congruaggio da parte degli Istituti previdenziali in relazione all'effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno di riferimento ».

2. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il datore di lavoro nel settore edile comunica all'Istituto nazionale di previdenza sociale l'orario di lavoro stabilito.

3. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore ».

CAPO IV

NORME IN MATERIA DI MERCATO AGRICOLO

ART. 15.

*(Riforma della normativa in materia
di disoccupazione agricola).*

1. Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2008 nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ed è corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento.

2. Ai fini dell'indennità di cui al comma 1, sono valutati i periodi di lavoro dipendente svolti nel settore agricolo ovvero in altri settori, purché in tal caso l'attività agricola sia prevalente nell'anno ovvero nel biennio cui si riferisce la domanda.

3. Ai fini del raggiungimento del requisito annuo di 270 contributi giornalieri, valido per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche, l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) detrae

dall'importo dell'indennità di cui al comma 1 spettante al lavoratore, quale contributo di solidarietà, una somma pari al 9 per cento della medesima per ogni giornata indennizzata sino ad un massimo di 150 giornate. Ai fini dell'accredito figurativo utile per la pensione di anzianità restano confermate le norme vigenti.

ART. 16.

*(Incentivi per nuove assunzioni
in agricoltura).*

1. In via sperimentale, per l'anno 2008, nel rispetto di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, e n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, i datori di lavoro agricolo hanno diritto ad un credito d'imposta complessivo per ciascuna giornata lavorativa ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente pari a 1 euro ovvero 0,30 euro, rispettivamente nelle zone di cui all'obiettivo 1 e nelle zone di cui all'obiettivo 2, come individuate dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.

2. Il Governo, all'esito della sperimentazione, sentite le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, procede alla verifica delle disposizioni di cui al comma 1, anche al fine di valutarne l'eventuale estensione, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica, alla restante parte del territorio nazionale.

ART. 17.

*(Interventi in materia di sicurezza
sul lavoro).*

1. Al fine di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1° gennaio 2008, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) applica, alle condizioni di seguito elencate, una riduzione in misura non superiore al 20 per cento dei con-

tributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno due anni di attività e comunque nei limiti di 20 milioni di euro annui, le quali:

a) siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza ed igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;

b) abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;

c) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

ART. 18.

(Finanziamento della formazione in agricoltura).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, l'aliquota contributiva per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, di cui all'articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, è ridotta dal 2,75 per cento al 2,45 per cento; l'importo derivante dalla riduzione di 0,3 punti percentuali della predetta aliquota contributiva è destinato al finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo.

2. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua effettuano l'intero versamento contributivo, pari al 2,75 per cento delle retribuzioni, all'INPS che, dedotti i costi amministrativi e secondo le modalità operative di cui al comma 3 dell'articolo 118 della legge 23

dicembre 2000, n. 388, provvede bimestralmente al trasferimento dello 0,30 per cento al Fondo paritetico interprofessionale indicato dal datore di lavoro.

3. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali l'obbligo di versare all'INPS l'intero contributo di cui al comma 2. In tal caso, la quota dello 0,30 per cento di cui al comma 1 segue la stessa destinazione del contributo integrativo previsto dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni.

ART. 19.

*(Riordino delle provvidenze
in caso di calamità naturali).*

1. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

« 6. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004 ».

ART. 20.

*(Compensazione degli aiuti comunitari
con i contributi previdenziali).*

1. Il secondo ed il terzo periodo del comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, aggiunti dall'articolo 4-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, sono sostituiti dai seguenti: « A tale fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e tutte le sanzioni conseguenti. A tale fine l'Istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori ed ai diretti interessati, anche tramite i Centri assistenza agricola. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale ».

CAPO V

NORME IN MATERIA
DI COMPETITIVITÀ

ART. 21.

*(Fondo per sgravio su retribuzione
di secondo livello).*

1. Con effetto dal 1° gennaio 2008 è soppresso l'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la con-

trattazione di secondo livello con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010. In via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010, è concesso, a domanda da parte delle imprese, nel limite delle predette risorse del predetto Fondo, uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Il predetto sgravio è concesso sulla base dei seguenti criteri:

a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente articolo ammesse allo sgravio è stabilito entro il limite massimo del 5 per cento della retribuzione contrattuale percepita;

b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera *a)*, lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali;

c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera *a)*, lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori è pari ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera *a)*.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento all'individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione al beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell'attuazione, al controllo del

flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa. Ai fini del monitoraggio e della verifica di coerenza dell'attuazione del presente articolo con gli obiettivi definiti nel « Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili » del 23 luglio 2007 e delle caratteristiche della contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, è istituito, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Osservatorio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la partecipazione delle parti sociali. L'eventuale conferma dello sgravio contributivo per gli anni successivi al 2010 è subordinata alla predetta verifica ed effettuata, in ogni caso, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica. A tal fine è stabilito uno specifico incremento del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

3. È abrogata la disposizione di cui all'articolo 27, comma 4, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

ART. 22.

(Detassazione della retribuzione di risultato).

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono emanate disposizioni finalizzate a realizzare, per l'anno 2008, la deducibilità ai fini fiscali ovvero l'introduzione di opportune misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione di secondo livello di cui all'articolo 21, entro il limite complessivo di 150 milioni di euro per il medesimo anno.

ART. 23.

(Soppressione della contribuzione aggiuntiva su lavoro straordinario).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 il contributo di cui all'articolo 2, comma 19, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso.

CAPO VI

MISURE IN FAVORE DEI GIOVANI

ART. 24.

(Norme in materia di accesso dei giovani al credito).

1. Al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a 25 anni, ovvero 29 se laureati, di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze scaturenti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative ed imprenditoriali, a decorrere dal 1° gennaio 2008 sono istituiti, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i seguenti Fondi:

a) Fondo credito per il sostegno dell'attività intermittente dei lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, al fine di consentire in via esclusiva ai lavoratori medesimi di accedere, in assenza di contratto, ad un credito fino a 600 euro mensili per 12 mesi con restituzione posticipata a 24 o 36 mesi, in grado di compensare cadute di reddito collegate ad attività intermittenti;

b) Fondo microcredito per il sostegno all'attività dei giovani, al fine di incentivarne le attività innovative, con priorità per le donne;

c) Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, per sostenere le necessità finanziarie legate al trasferimento

generazionale delle piccole imprese, dell'artigianato, del commercio e del turismo, dell'agricoltura e della cooperazione e l'avvio di nuove attività in tali ambiti.

2. La complessiva dotazione iniziale dei Fondi di cui al comma 1 è pari a 150 milioni di euro per l'anno 2008.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per le politiche giovanili e le attività sportive, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento dei Fondi di cui al comma 1.

ART. 25.

(Integrazione di emolumenti per assegni e contratti di ricerca).

1. Allo scopo di provvedere all'integrazione degli emolumenti spettanti ai titolari degli assegni e dei contratti di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in servizio presso le università statali e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca e iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il fondo di finanziamento ordinario delle predette università statali ed enti pubblici di ricerca è incrementato di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

ART. 26.

(Totalizzazione dei contributi assicurativi e riscatto della durata dei corsi universitari di studio ai fini pensionistici).

1. In attesa di una complessiva riforma dell'istituto della totalizzazione dei contributi assicurativi che riassorba e superi la ricongiunzione dei medesimi, sono adot-

tate, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le seguenti modifiche legislative:

a) all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, le parole: « di durata non inferiore a sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « di durata non inferiore a tre anni »;

b) all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono soppresse le parole: « che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale ».

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo, possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008 »;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche del-

l'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato; il contributo è altresì detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo stesso.

5-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a *5-bis*, sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione ».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, che sono corrispondentemente ridotte.

ART. 27.

(Interventi in materia di previdenza per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

1. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010. Con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento.

2. Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Istituto

nazionale di previdenza dei giornalisti italiani provvede all'approvazione di apposite delibere intese a:

a) coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della gestione separata di cui al comma 1, modificando conformemente la struttura di contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima, al fine di pervenire, secondo principi di gradualità, a decorrere dal 1° gennaio 2011, ad aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla gestione separata di cui al comma 1;

b) prevedere forme di incentivazione per la stabilizzazione degli iscritti alla propria gestione separata in analogia a quanto disposto dall'articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle relative modalità ed effetti.

CAPO VII

NORME IN MATERIA DI OCCUPAZIONE FEMMINILE

ART. 28.

*(Riordino della normativa in materia
di occupazione femminile).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro per i diritti e le pari opportunità e del Ministro delle politiche per la famiglia, in conformità all'articolo 117 della Costituzione ed agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di occupazione

femminile, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in tema di riordino degli incentivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare;

b) rafforzamento degli istituti previsti dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento al lavoro a tempo parziale;

c) rafforzamento dell'azione dei diversi livelli di governo e delle diverse amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, in funzione di sostegno dell'esercizio della libertà di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro;

d) orientamento dell'intervento legato alla programmazione dei Fondi comunitari, a partire dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Programma operativo nazionale (PON), in via prioritaria per l'occupazione femminile, a supporto non solo delle attività formative ma anche di quelle di accompagnamento ed inserimento al lavoro, con destinazione di risorse alla formazione di programmi mirati alle donne per il corso della relativa vita;

e) rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro;

f) realizzazione, anche ai fini di cui alla lettera *e)*, di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far emergere e rendere misurabili le discriminazioni di genere anche di tipo retributivo;

g) potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI DIVERSE
IN TEMA DI LAVORO

ART. 29.

*(Indennità di disoccupazione
per i lavoratori sospesi).*

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per l'anno 2008, le indennità ordinarie di disoccupazione di cui all'articolo 13, commi 7 e 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono riconosciute, nel limite di 20 milioni di euro ed anche in deroga ai primi due periodi dell'articolo 13, comma 10, del citato decreto-legge n. 35 del 2005 esclusivamente in base ad intese stipulate in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali, recepite entro il 31 marzo 2008 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che individua, altresì, l'ambito territoriale e settoriale cui appartengono le imprese che sospendono i lavoratori ed il numero dei beneficiari, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.

ART. 30.

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di fornitura di lavoro portuale temporaneo).

1. Il comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

« 15. Per l'anno 2008 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), è riconosciuta un'indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d'integra-

zione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. Detta indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato dal numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti Autorità portuali o, laddove non istituite, dalle Autorità marittime ».

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dal comma 1, nel limite massimo di 12 milioni di euro, si provvede per l'anno 2008 nell'ambito delle somme destinate dalla legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per il medesimo anno agli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori — ammortizzatori sociali in deroga.

CAPO IX

NORME FINALI

ART. 31.

*(Procedura per l'emanazione
dei decreti legislativi).*

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, cia-

scuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Su di essi è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle materie di competenza. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora i termini per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa la proroga del termine per l'espressione del parere. Decorso il termine di cui al terzo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del quarto periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

2. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le stesse modalità di cui al comma 1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive e integrative, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti emanati ai sensi della

presente legge con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.

ART. 32.

(Copertura finanziaria).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007 a valere sulle cui risorse è assicurata la copertura della presente legge, con corrispondente riduzione delle risorse medesime.

2. Dall'emanazione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe previste dai capi II, III e VII non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ALLEGATO 1

(di cui all'articolo 1, comma 1)

TABELLA A

Anno	Età anagrafica	
	Lavoratori dipendenti pubblici e privati	Lavoratori autonomi iscritti all'INPS
2008	58	59
2009 – dal 01/01/2009 al 30/06/2009	58	59

TABELLA B

	Lavoratori dipendenti pubblici e privati		Lavoratori autonomi iscritti all'INPS	
	(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1	(2) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2
2009 - dal 01/07/2009 al 31/12/2009	95	59	96	60
2010	95	59	96	60
2011	96	60	97	61
2012	96	60	97	61
dal 2013	97	61	98	62

ALLEGATO 2

(di cui all'articolo 3, comma 3)

« TABELLA A

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Divisori	Età	Valori
22,627	57	4,419%
22,035	58	4,538%
21,441	59	4,664%
20,843	60	4,798%
20,241	61	4,940%
19,635	62	5,093%
19,024	63	5,257%
18,409	64	5,432%
17,792	65	5,620%
tasso di sconto = 1,5%		

».

